

ALLEGATO 1 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI

A seguito dell'esame condotto in merito ai contributi pervenuti nella fase di consultazione pubblica relativa alla revisione dei Criteri localizzativi del PRGR del 28.08.2025, l'Autorità procedente ha predisposto le controdeduzioni nonché le conseguenti modifiche e integrazioni ai documenti.

ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO

d.c.r.: deliberazione del Consiglio regionale

d.g.r.: deliberazione della Giunta regionale

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

CRILOC-PRGR: Criteri localizzativi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti

l.r.: legge regionale

U.O.: Unità Organizzativa

NTA: Normativa Tecnica

RA: Rapporto Ambientale

RL: Regione Lombardia

SNT: Sintesi non tecnica

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

VIA: Valutazione d'Impatto Ambientale

VInCA: Valutazione d'Incidenza

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
1	COMUNE DI CALCINATO	07/08/25	T1 2025 0102695	Discariche	Chiede che nella revisione del Programma Regionale vengano adottati criteri localizzativi escludenti per il territorio di Calcinato, già fortemente compromesso dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.	NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto non possono escludere specifici territori comunali.	
2	MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	18/08/25	T1 2025 0105936	Beni culturali	Richiesta parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio provinciali	PRESA D'ATTO.	
3	ATO MONZA E BRIANZA	14/08/25	T1 2025 0105010	Componente acqua	Non ritiene vi sia la necessità di fornire ulteriori contributi, preso atto delle considerazioni relative alla componente "acqua" e alla salvaguardia della risorsa idrica già contenuti nel documento e negli allegati.	PRESA D'ATTO.	
4	ALFA S.r.l.	25/08/25	T1 2025 0108441	Reti servizio fognature	lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo	PRESA D'ATTO.	
5	CdC RAEE	01/09/25	T1 2025 0112628	Normativa RAEE	Segnalazione formale, relativa al fatto che in diversi punti dei documenti (rapporto ambientale, sintesi non tecnica, documenti di piano) vi è ancora il riferimento al dm n. 65 del 8 marzo 2010: il decreto è stato abrogato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, e le previsioni sono ora contenute nell'art. 11 del d.lgs. 49/2014, che non modifica i contenuti in relazione al tema in esame.	ACCOLTA. Pur non essendo un argomento oggetto della presente procedura di VAS, si accoglie la segnalazione come rettifica. Pertanto, si modifica il testo inserendo il riferimento al D.lgs. 49/2014, eliminando il dm n. 65 del 8 marzo.	Modificati: PRGR: paragrafo "15.5 Definizioni" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.5 Definizioni" dell'Appendice 1 delle NTA; RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.5 Definizioni - Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate’; SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.5 Definizioni - Impianti/Operazioni esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, fatte salve le norme sovraordinate’.
6	PARCO DEL MINCIO	01/09/25	T1 2025 0113518	Modifiche CRILOC PRGR	PARERE FAVOREVOLE alle modifiche dei CRILOC PRGR	PRESA D’ATTO.	
7	UFFICIO D’AMBITO VARESE	08/09/25	T1 2025 0119334	Sistema idrico	<p>Conferma quanto esposto nel precedente parere prot. 1034 del 03/03/2025, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della tutela delle acque, si ricorda l’importanza di una valutazione degli impatti del piano sul servizio idrico integrato, in particolar modo per quanto riguarda le eventuali interferenze con la qualità delle acque di approvvigionamento, nonché le interferenze con le strutture fisiche del S.I.I. • La pianificazione del Servizio Idrico Integrato segue logiche sovracomunali e che deve tenere in giusto conto le necessità ed esigenze di tutti i comuni dell’ambito territoriale provinciale; le valutazioni che vengono effettuate man mano con l’avanzare dei periodi regolatori e l’aggiornamento del Piano degli Investimenti inserito nel piano d’Ambito devono considerare la necessità di accorpate e/o revampizzare gli impianti esistenti, ove possibile, progettando i servizi con una visione che possa assolvere alle esigenze del territorio. • Per quanto riguarda il sistema di depurazione, si sottolinea che ogni agglomerato servito dal relativo impianto di depurazione deve tenere conto degli apporti provenienti da ciascun comune facente parte dell’agglomerato; ciò 	PRESA D’ATTO.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>significa che qualsiasi variazione dei carichi dovuti alle trasformazioni urbanistiche e territoriali che si realizza in ciascun comune impatta sulla capacità residua totale dell'impianto di depurazione. Pertanto, le valutazioni sulla potenzialità residua dell'impianto devono necessariamente essere condotte a scala sovracomunale: ciò comporta la delineazione puntuale dei nuovi carichi (in termini di AE) di ogni trasformazione, suddivisi per comune e per agglomerato in modo da valutare se la capacità residua dell'impianto sia sufficiente a sostenere le stesse trasformazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ricorda che, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017. 		
8	COMUNE DI BERLINGO, COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, COMUNE DI ROVATO E COMUNE DI TRAVAGLIATO	09/09/25	T1 2025 0120212	impianti a servizio dei SIN	Chiedono di:		
					<p>1. Confermare e considerare l'indice di pressione anche per gli interventi sui SIN.</p>	<p>1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					2. Approvare criteri localizzativi che escludano i territori dei comuni sottoscrittori della nota.	2. NON ACCOGLIBILE. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
					3. Critico realizzare impianti nel raggio di 10Km per seguenti motivazioni: prima di attivare nuove discariche e/o impianti, sarebbe opportuno sfruttare eventuali impianti già esistenti anche in un ambito più ampio rispetto ai 10 km gli impianti a servizio degli interventi di bonifica potrebbero collocarsi in Comuni diversi da quelli in cui si colloca il sito da bonificare e pertanto è possibile che, queste comunità si troverebbero gravate dall'obbligo di ospitare impianti o discariche funzionali alla rigenerazione di territori in altri Comuni. Si propone che l'eventuale autorizzazione di discariche di servizio al di fuori del Comune interessato all'intervento di bonifica, sia subordinato ad una preventiva analisi tecnico-economica di soluzioni che si avvalgano di impianti già esistenti e comunque subordinato ad un parere favorevole del Comune ospitante e di quelli confinanti che possono subire impatti dalla localizzazione, i quali dovranno essere opportunamente garantiti sotto il profilo della salute dei cittadini e della qualità dell'ambiente.	3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
9	CIRCOLO LEGAMBIENTE MONTICHIARI	10/09/25	T1 2025 0121257	impianti a servizio dei SIN	1. Auspicano che l'Amministrazione della Provincia di Brescia elabori quanto prima una relazione di dettaglio che definisca quanto la Provincia abbia già contribuito e continua a contribuire nello smaltimento in discarica dei rifiuti di varia tipologia e che non si necessita né si ritiene condivisibile il declassamento del Fattore di pressione volumetrico quale criterio escludente, vista la critica situazione sito specifica nei due ambiti territoriali, ad ovest e ad est del capoluogo,	1. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					che dal 2014 sono giustamente tutelati da tale Fattore di pressione volumetrico.		
					<p>2. Anche se preferibile la proposta di passare dai 15 ai 10 km, l'intenzione di consentire che basti conferire in una “discarica a scopo bonifica” anche solo il 20% del materiale da asportare da un S.I.N., evidenziano che sia una modalità surrettizia per consentire la realizzazione di nuove discariche anche là dove il fattore di pressione volumetrico aveva sancito che non se ne dovevano più realizzare.</p>	<p>2. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>3. Risulta evidente che sia stato preso in scarsissima considerazione proprio il contributo offerto, in fase di orientamento e consultazione preliminare, da ARPA Lombardia :““... <i>relativamente alla proposta di ampliare l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi alle discariche e impianti di trattamento destinati alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti di bonifica...si ritiene che dovranno essere definiti dei criteri specifici che tengano conto della peculiarità della situazione e consentano un adeguato livello di protezione e tutela ambientale. Si reputa che possano venire esclusi dall'applicazione dei criteri localizzativi qualora gli stessi siano collocati entro il sedime del sito (previsione già inserita nel programma). Negli altri casi non si ritiene ammissibile la loro esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi.....Come ulteriore considerazione si ribadisce la necessità che tali discariche e impianti siano adibiti , per tutto il loro periodo di esercizio, esclusivamente al conferimento dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica”</i> Pertanto, nelle situazioni sito-specifiche talmente impattate da richiedere l'applicazione del criterio escludente del Fattore di pressione, fra le quali quella di Montichiari è</p>	<p>3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>sicuramente la più rappresentativa, si richiede che Regione, coerentemente, mantenga il criterio di localizzazione escludente com'è per gli impianti di incenerimento.</p>		
					<p>4. Richiamare un'altra indicazione avanzata da ARPA nel succitato contributo in fase di scoping: <i>“Inoltre, dal momento che nella revisione dei criteri nelle aree oggetto di bonifica gli impianti realizzabili sono sia quelli di trattamento rifiuti che le discariche, si auspica che, così come fatto per le discariche, l'elenco venga integrato con l'inserimento di impatti derivanti anche dalla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti.”</i></p>	<p>4. ACCOLTA. Si modifica il RA al capitolo “9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA” <u>integrando l'elenco degli impatti anche in riferimento alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti.</u></p>	<p>Modificato:</p> <p>RA: capitolo “9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA”.</p>
10	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA FRANCIACORTA	10/09/25	T1 2025 0121534	aree DOC e DOCG	<p>Chiedono che venga resa esplicita la cessazione di attività presenti e future, con la sola esclusione di quelle di bonifica, legate alla trasformazione o al trattamento dei rifiuti all'interno dell'areale di produzione della DOCG.</p>	<p>NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall’art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare e di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.</p>	
11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10/09/25	T1 2025 0122602	modifiche ai CRILOC	<p>1. Non risulta chiaro se, nel caso venisse richiesta la realizzazione di una nuova discarica o l’ampliamento di una discarica esistente e questa rientrasse sia nel buffer di 10 km da un SIN sia nella fascia di 10 km dal confine, si dovrebbero applicare quantomeno i criteri di localizzazione della Regione/Provincia autonoma confinante o meno, o se tale impianto sarebbe esentato anche dall’applicazione di questi.</p>	<p>1. DA APPROFONDIRE: in considerazione dei contributi pervenuti in fase di seconda consultazione di VAS e delle condizioni poste dal Parere Motivato, si ritiene comunque di proseguire l’istruttoria relativa agli impianti di trattamento dei rifiuti e di discariche a servizio dei SIN, in quanto la sua approvazione necessita di approfondire ulteriormente gli stessi. Pertanto, qualora dette aree fossero contemporaneamente anche a 10 km dai SIN, per le stesse rimane vigente il criterio penalizzante introdotto. Si chiarisce, comunque, l’introduzione del criterio penalizzante per le aree poste a 10 km dai confini regionali si riferisce ai criteri vigenti nella Regione o Provincia autonoma confinante.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>2. In riferimento alla modifica ai criteri localizzativi per le discariche poste a confine, per la valutazione delle proposte inerenti le misure di mitigazione e compensazione individuate dal proponente viene previsto il coinvolgimento degli enti locali interessati confinanti nell’ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative; si ritiene fondamentale che per tali valutazioni venga interpellata, in via prioritaria, la Provincia, cui appartengono le strutture aventi competenza negli aspetti ambientali oggetto dei criteri localizzativi applicati e, in generale, oggetto di tale tipologia di misure. Per casi particolari, potranno essere richiesti interventi specifici in base alle criticità ambientali sito-specifiche, le “misure di tutela e di contenimento degli impatti” riportate nel capitolo 8. <i>Analisi e sostenibilità degli impatti significativi</i>, a pagina 90 del Rapporto ambientale, potranno eventualmente essere prese a riferimento per la definizione delle misure di mitigazione e compensazione.</p>	<p>2. ACCOLTA. A maggiore chiarezza nella colonna dedicata alle misure di mitigazione/compensazione del nuovo criterio penalizzante viene specificato che le modalità di coinvolgimento, dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo, sono quelle definite dallo schema procedurale previsto dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, si modifica il testo come di seguito: <i>“Tali proposte saranno valutate nell’ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali e i soggetti interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante, secondo le modalità procedurali previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale.”</i></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti” dell’Appendice 1 delle NTA in riferimento a ‘Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni"</p> <p>RA: paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni"</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni".
					3. Nel caso di impianti prossimi al confine, si auspica venga prestata la massima attenzione anche agli effetti ambientali che possono interessare la Regione/Provincia autonoma confinante. Tra questi, ad esempio, i fattori di disturbo per aree protette poste a confine, l’impatto acustico sulle aree limitrofe, lo studio dell’idrogeologia delle aree di confine, la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell’area del lago d’Idro), le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea e sugli effetti sulla qualità dei corpi idrici.	3. ACCOLTA. Il criterio localizzativo viene integrato come di seguito: “ <i>Il proponente deve condurre una analisi approfondita dei criteri vigenti nelle Regioni e Province Autonome, valutando gli impatti ambientali anche nei territori confinanti proponendo mitigazioni e compensazioni coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine.</i> ” Valutazioni ambientali del progetto dell’impianto saranno, comunque, effettuate nell’ambito della Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, che prevede il coinvolgimento di tutti gli Enti interessati.	Modificati: PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti” dell’Appendice 1 delle NTA in riferimento a ‘Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni"

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							<p>RA: paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni"</p> <p>SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ - Oggetto "Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, colonna "Mitigazioni/compensazioni”.</p>
12	BETTONI SPA	10/09/25	T1 2025 0122287	aree DOC e DOCG	Propone le seguenti modifiche al paragrafo 1.6.7 -bis dell’Appendice 1 delle NTA:		
					1. dopo la previsione “Nel caso di SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni solo quelle	1. DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p><i>pertinenti al/ai criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.”</i> si aggiunga la seguente locuzione: <i>“Laddove nel caso di SIN venga in rilievo anche il criterio penalizzante di cui alle aree DOC/DOCG, non sono effettuate le “valutazioni preliminari” di cui sopra, ma gli impatti conseguenti saranno valutati nell’ambito delle ordinarie procedure di VIA di cui al Titolo III del TUA”.</i></p>	dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					<p>2. Quanto alla “Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG”, dopo il relativo paragrafo si aggiunga la seguente locuzione: <i>“Nel caso di SIN, la misura della fascia di mitigazione dovrà essere determinata in sede di VIA e comunque può essere ridotta sino a 10 metri”.</i></p>	<p>2. NON ACCOLTA. In quanto a seguito delle valutazioni ambientali effettuate nell’ambito della procedura di VAS tali misure sono state ritenute necessarie.</p>	
13	PROVINCIA DI LODI	10/09/25	T1 2025 0121261	aree DOC e DOCG Impianti a servizio dei SIN	<p>1. Per quanto riguarda le discariche e gli impianti di trattamento destinati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, si ritiene ragionevole estendere l'esclusione dai criteri localizzativi anche agli impianti di trattamento collocati all'esterno dei siti in bonifica, e non soltanto a quelli interni, come attualmente previsto. Tale esclusione dovrebbe, tuttavia, essere limitata agli impianti temporanei, da rimuovere al termine degli interventi, con il ripristino completo delle aree interessate. Diversamente, le discariche devono continuare a ricadere nei criteri localizzativi, poiché rappresentano soluzioni permanenti di smaltimento e non strumenti transitori di bonifica.</p>	<p>1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>2. Con riferimento al territorio della Provincia di Lodi, le aree DOC/DOCG interessano esclusivamente porzioni limitate dei Comuni di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano (DOC San Colombano). Da un'analisi delle informazioni disponibili, in tali aree non risultano presenti né attive né cave cessate (come risulta dal Catasto Cave), né giacimenti che possano ipotizzare</p>	<p>2. PRESA D'ATTO. Si rimarca la presenza delle “Misure di tutela specifiche” come nuovo articolato normativo nel caso di autorizzazione di nuovi impianti che si avvalgono delle esclusioni dall’ambito di applicazione dei criteri.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					future attività estrattive. Inoltre, non si rilevano siti in bonifica che possano essere classificati come aree degradate. Occorre tuttavia sottolineare che l'esperienza maturata ha dimostrato come la prossimità tra cave e impianti di trattamento rifiuti abbia, in diversi casi, favorito un utilizzo improprio delle aree estrattive come sedi di deposito incontrollato di rifiuti, sfuggendo talvolta anche alle attività di vigilanza. Per tale motivo, qualora si intendano introdurre deroghe ai criteri localizzativi, si ritiene indispensabile che esse siano accompagnate da prescrizioni stringenti in merito a modalità di esercizio e a sistemi di controllo, così da evitare abusi e il rischio che le cave diventino di fatto discariche non autorizzate.		
					3. Le modifiche proposte si chiede tengano conto della necessità di garantire il minor impatto sulla qualità della vita delle comunità locali e salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale, attraverso criteri chiari, vincolanti e soprattutto controllabili per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.	3. PRESA D'ATTO. Si rimarca la presenza delle "Misure di tutela specifiche" come nuovo articolato normativo nel caso di autorizzazione di nuovi impianti che si avvalgono delle esclusioni dall'ambito di applicazione dei criteri.	
14	CONSIGLIERA REGIONALE COMINELLI	11/09/25	T1 2025 0123217	aree DOC e DOCG	Chiede di:		
					1. Confermare il fattore di pressione di cui alla d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017 e s.m.i, eventualmente prevedendone una revisione che consenta una maggior tutela della salute dei cittadini residenti in territori nei quali sono stati localizzati impianti di gestione rifiuti in numero del tutto sproporzionato rispetto alla popolazione e alla produzione provinciale e si sia insediata l'altrettanto impattante attività estrattiva.	1. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						dell'Autorità Competente per la VAS.	
					2. Approvare criteri localizzativi che escludano, in quanto già “compromessi”, i territori sopracitati (Comuni di Cazzago San Martino, Berlingo, Travagliato e Rovato) ove siano stati localizzati impianti di gestione rifiuti in numero del tutto sproporzionato rispetto alla popolazione e alla produzione provinciale e si sia insediata l'altrettanto impattante attività estrattiva.	2. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
					3. In ogni caso, tenere in considerazione le criticità già presenti nel territorio della provincia di Brescia, in particolare delle aree in cui insistono anche gli Ambiti Territoriali Estrattivi, escludendole da qualsiasi proposta che porti ulteriori impatti negativi.	3. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori provinciali.	
					4. Confermare che la presenza di un disciplinare di produzione DOCG e DOC sia escludente alla realizzazione di discariche in tale territorio, come già previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007, e non penalizzante, come, invece, si propone nella modifica al PRGR in oggetto.	4. NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare e di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG	
					5. Escludere la possibilità di localizzare impianti di trattamento rifiuti in un raggio di 15 km dalle aree che necessitano di bonifica, non potendo ciò essere legittimamente giustificato quale misura di recupero ambientale.	5. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
15	CONSIGLIERE REGIONALE CASATI	15/09/25	T1 2025 0125219	aree DOC e DOCG	Chiede di:		
					<p>1. Confermare il fattore di pressione di cui alla d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017 e s.m.i, eventualmente prevedendone una revisione che consenta una maggior tutela della salute dei cittadini residenti in territori nei quali sono stati localizzati impianti di incenerimento rifiuti in numero del tutto sproporzionato rispetto alla popolazione e alla produzione provinciale.</p>	<p>1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p> <p>Si sottolinea che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante e non è in discussione l'applicazione di tale criterio agli impianti di incenerimento (per cui sono già vigenti appositi criteri localizzativi)</p>	
					<p>2. Approvare criteri localizzativi che escludano, in quanto già "compromessi", i territori sopracitati ove siano stati localizzati impianti di incenerimento rifiuti in numero del tutto sproporzionato rispetto alla popolazione e alla produzione provinciale.</p>	<p>2. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali. Le procedure valutative ambientali, così come le misure di tutela, tengono comunque conto degli</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						impatti cumulativi dei diversi impianti localizzati in un territorio.	
					3. Confermare che la presenza di un disciplinare di produzione DOCG e DOC sia escludente alla realizzazione di discariche in tale territorio, come già previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007, e non penalizzante, come, invece, si propone nella modifica al PRGR in oggetto.	3. NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare e di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.	
					4. Escludere la possibilità di localizzare impianti di trattamento rifiuti in un raggio di 15 km dalle aree che necessitano di bonifica, non potendo ciò essere legittimamente giustificato quale misura di recupero ambientale.	4. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					5. Dare completa ed immediata attuazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 40/2025, che esclude l'incenerimento e il recupero energetico dei rifiuti costituiti da imballaggi in materie plastiche dall'ambito dell'economia circolare, e, conseguentemente, a procedere alla modifica del paragrafo 1.5 dell'Appendice 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, al fine di escludere la possibilità di autorizzare la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e/o di recupero energetico dei rifiuti anche all'interno o in aree adiacenti a impianti produttivi	5. NON PERTINENTE con la presente procedura VAS.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					o di trattamento rifiuti già esistenti, destinati esclusivamente al recupero finale degli scarti da essi derivanti, anche al di sotto degli attuali limiti massimi del 50% della superficie dell'impianto adiacente e dell'estensione non superiore a 50.000 mq.		
16	COMITATI AMBIENTE OVEST BRESCIANO	15/09/25	T1 2025 0125613	Fattore di Pressione	1. Si chiede ai responsabili della procedura di non lasciare dubbi interpretativi, ribadendo che il Fattore di Pressione avrà sempre e comunque il criterio escludente.	1. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					2. Visti anche i dati disastrosi che caratterizzano la Provincia di Brescia rispetto alle altre Province (all.1 e 2), si chiede alla Regione Lombardia, di valutare concretamente quanto di negativo si prospetta con questa revisione per il nostro territorio, già martoriato da decenni da cave e discariche, perciò valutare di stralciare dalla VAS la revisione del Fattore di Pressione per la Provincia di Brescia, in quanto il Fattore di Pressione è stato redatto apposta per proteggere questo territorio dalla abnorme quantità di discariche attive - 11 su 22 in tutto il territorio Lombardo - che da decenni smaltisce in discarica più del 70% dei rifiuti di tutto il territorio lombardo, e che pertanto esso non sia neppure messo in discussione.	2. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
17	PROVINCIA DI BERGAMO	15/09/25	T1 2025 0125345	aree DOC e DOCG	1. Si ritiene poco coerente con l'obiettivo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare l'inserimento senza alcuna limitazione delle "aree produttive" nelle aree alle quali non si applica il criterio escludente "Aree di pregio vitivinicolo: DOC e DOCG". L'inserimento tout court delle medesime aree nei soli criteri penalizzanti non appare, inoltre, coerente né con l'obiettivo di tutelare l'attività agricola di pregio che si svolge nelle zone DOC e DOCG, né con il principio generale di evitare il consumo di suolo.	1. PARZIALMENTE ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dell'art 8 della L.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG. Per quanto riguarda le aree produttive, si evidenzia come la loro trasformazione ad usi diversi da quelli agricoli, compreso il relativo consumo del suolo, sia già stata stabilita dai PGT comunali: la modifica del criterio non ha, pertanto, alcun impatto sul consumo di suolo. Si integra comunque il criterio penalizzate, anche al fine di incentivare l'utilizzo di aree degradate o già edificate, con le seguenti misure di compensazione: <u>"Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto."</u>	Modificati: PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a 'Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti': Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni; RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI" tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti': Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							<p>D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni;</p> <p>SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’: Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni".</p> <p>Inoltre, si inserisce il nuovo paragrafo “Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG” nel capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del RA e nel capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI” della SNT.</p>
					2. Si chiede di prevedere una fascia di rispetto di almeno 1km dalle aree effettivamente utilizzate per la produzione vitivinicola, in modo da garantire un “buffer” di protezione dei vigneti, anche per tutelarne la valenza paesaggistica e storico culturale.	2. NON ACCOLTA. La definizione della fascia di almeno 50 m di ampiezza non costituisce un semplice buffer, ma l’area in cui realizzare interventi di mitigazione, ed è stata ritenuta idonea e necessaria nell’ambito delle valutazioni effettuate nel corso del processo di VAS, sulla	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						base delle misure stesse di mitigazione previste. Per chiarire che tale fascia ha anche finalità di rispetto nei confronti di aree potenzialmente coltivabili a vite, si è proceduto a un'integrazione delle "Misure di tutela specifiche", così come riportato nel paragrafo "6.2.5 Suggerimenti" punto 28b della Dichiarazione di Sintesi.	
					3. Al fine di perseguire concretamente l'obiettivo di favorire le bonifiche, si chiede che nelle discariche e impianti di trattamento rifiuti esclusi dall'applicazione dei criteri localizzativi sia previsto l'obbligo di riservare almeno il 50% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN. Si ritiene infatti che il 20% attualmente previsto sia esiguo.	3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
18	PROVINCIA DI MONZA BRIANZA	15/09/2025	T1 2025 0125673		1. Ritengono condivisibili le valutazioni rese nell'ambito del Rapporto Ambientale (RA, pagg. 88-89), deve tuttavia essere rilevato che quanto genericamente affermato in ordine agli "impatti non nulli" e all'assenza di "immediati benefici ambientali alla scale locale" non risulta approfondito e supportato mediante analisi di merito che possano dare adeguatamente conto delle possibili ricadute ambientali conseguenti alle modifiche intervenute, sebbene per alcuni aspetti possano essere colti a priori riscontri potenzialmente positivi.	1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si è tenuto il livello di valutazione degli impatti in linea con quanto già analizzato nel RA del PRGR vigente, richiamando nel dettaglio i possibili impatti nel capitolo "9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" del RA. Le pressioni ambientali dei diversi territori devono, comunque, essere oggetto di valutazione anche nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Si integra il capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI", paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione	Modificato: RA: paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI": testo e tabella di analisi delle possibili ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi, paragrafo "Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi"; SNT: capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						<p>dei criteri localizzativi" con la seguente precisazione: <u>“Nel merito degli impatti potenzialmente generabili dalla realizzazione degli impianti suddetti, si richiama quanto contenuto nel capitolo “9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA” del presente documento relativamente all’ “impatto ambientale di una discarica o di un impianto di trattamento di rifiuti”.”</u></p> <p>Inoltre, si ritiene di integrare la colonna ‘Valutazione’ della tabella di analisi delle possibili ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi relativamente ai “Siti di Interesse Nazionale – SIN” nel RA e nella SNT come di seguito: <i>“In linea generale la modifica introdotta ha impatti non nulli e non determina immediati benefici ambientali alla scala locale, ma rappresenta uno strumento utile per garantire analisi e valutazioni ambientali sito-specifiche. Inoltre, tali impatti possono essere bilanciati dalla realizzazione della bonifica. (...)</i></p> <p>Infine, si integra il paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del RA, al fine di approfondire l’analisi degli impatti ambientali anche attraverso una stima quantitativa del territorio potenzialmente coinvolto dalla modifica dei criteri. Tale analisi è svolta attraverso le informazioni quantitative relative alla modifica dei criteri, secondo le seguenti sezioni:</p>	POTENZIALI IMPATTI”: testo e tabella di analisi delle possibili ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi, paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”.

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						<p><u>Ambiti interessati da criterio penalizzante nei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG;</u> <u>Ambiti interessati da criterio penalizzante buffer 10 k m dal confine di Regioni/Province Autonome confinanti;</u></p> <p>Si sottolinea che l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>2. In relazione al termine “..discariche...” sopra citato, si rileva che tale previsione sembrerebbe in apparente contrasto con le indicazioni previste al comma 7, art. 19 della L.R. 20/2021 “ <i>Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati</i>” in quanto l'utilizzo di rifiuti tal quale non è esplicitamente consentito, mentre, oltre al possibile uso dei rifiuti di estrazione, è consentito l'uso di “...<i>idonei materiali generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs 152/2006 e dei criteri e norme di settore</i>”. Si chiede di specificare quali operazioni di recupero/smaltimento possono essere autorizzate negli impianti di trattamento e se la realizzazione della discarica è alternativa all'installazione dell'impianto di trattamento rifiuti o possono essere realizzati entrambi, considerato che in altre parti del NTA viene indicato discarica o impianti di trattamento.</p>	<p>2. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>3. <i>“L’intervento di bonifica deve essere realizzato a spese del proponente, quale soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del d.lgs n. 152/06, previa presentazione di impegno giuridicamente vincolante ed irrevocabile, nelle forme della promessa unilaterale o dell’atto unilaterale d’obbligo nei confronti dell’Autorità competente ad approvare la bonifica e di quella competente al rilascio dell’autorizzazione della discarica o impianti di trattamento, unitamente alla prestazione di una garanzia finanziaria pari all’importo della bonifica non già coperto dalla specifica garanzia già prevista dalle norme relative alle bonifiche”.</i> Considerato che le autorità competenti per l’approvazione delle bonifiche e per il rilascio dell’autorizzazione alla discarica e/o impianti di trattamento rifiuti sono diverse, si ritiene opportuno che vengano presentate due garanzie finanziarie.</p>	<p>3. DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull’argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>4. Per la determinazione della garanzia finanziaria delle discariche e/o impianti rifiuti si ritiene, inoltre, di dover far riferimento alla DGR in essere. Relativamente all’autorizzazione della discarica e/o impianto rifiuti si chiede di specificare come questa si relazioni ai procedimenti di VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA e all’approvazione del progetto di bonifica. Qualora le aree interessate dalla bonifica fossero localizzate in una Provincia differente rispetto a dove verrà localizzata la discarica o l’impianto rifiuti, si chiede infine di specificare l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>4. DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull’argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>5. <i>“La discarica o impianto di trattamento possono essere realizzati soltanto dopo l’approvazione del progetto di bonifica e la prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra”.</i> Dalla lettura del testo così come formulato si rileva che possa essere realizzata una discarica o un impianto di trattamento e non possono essere realizzati entrambi. Si osserva, inoltre, che, se la realizzazione deve avvenire dopo l’approvazione del progetto di bonifica è assolutamente</p>	<p>5. DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					necessario prevedere delle linee di indirizzo per coordinare le autorità competenti, essendo queste ultime diverse.	considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					6. <i>“Tali discariche e impianti di trattamento rifiuti sono autorizzati solo a fronte del rispetto delle misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di manutenzione degli interventi di mitigazione effettuati, per tutta la durata dell'autorizzazione dell'impianto stesso (compresa la gestione post-operativa delle discariche) e, comunque, per almeno 20 anni. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento.”</i> Considerato che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, le autorizzazioni rifiuti hanno validità 10 anni, si chiedono chiarimenti in merito al termine indicato pari a 20 anni.	6. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					7. Si sottolinea inoltre che, qualora la discarica o impianto di trattamento, rientrassero in aree per le quali altre normative escludessero la possibilità di realizzarli (es. fascia di tutela assoluta captazioni ad uso potabile), gli stessi non potranno essere autorizzati.	7. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
19	ATS BRESCIA	15/09/2025	T1 2025 0126066	Fattore di pressione	Per quanto riguarda la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione rifiuti (discariche), si osserva come il territorio della Provincia di Brescia sia l'ambito su cui grava una maggiore pressione dettata dalla percentuale di territorio con FP (cd Fattore di Pressione) superato	DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					(Rif.Tab.FP comunale agg.05/25 pag.80 RA). Come già richiamato nel nostro precedente contributo, prot. n. 28963/25 del 25/03/25, si evidenzia tale criticità affinché venga tenuta debitamente in considerazione nelle procedure di approvazione di nuovi siti/impianti.	quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
20	COMITATO CITTADINI AMBIENTE E SALUTE TRAVAGLIATO	15/09/2025	T1 2025 0126171	Fattore di pressione	1. Segnalano che il Fattore di Pressione (criterio escludente), anche se sottotraccia, pare che sia messo ora in discussione da questa procedura di VAS.	1. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					2. Segnalano che per la Vallosa sia preoccupante l'ipotesi di spostare i rifiuti da trattare e fare altre discariche entro 10km dal sito da bonificare, i rifiuti vanno assolutamente trattati in sito così come prevede l'intervento di "LANDFILL MINIG".	2. NON PERTINENTE. La modifica al PRGR non riguarda in modo specifico il progetto di bonifica della Vallosa; sono sempre fatte salve le priorità per trattamento in situ e in impianti esistenti. Per chiarire tale aspetto, si è proceduto a un'integrazione del RA e della SNT, così come riportato nel paragrafo "6.2.2 Indicazioni generali" punto 7a della Dichiarazione di Sintesi.	
					3. Ricordano che per la bonifica della Vallosa, ARPA ha proposto la messa in sicurezza in sito, come pure in sito viene fatta la bonifica al SIN della Caffaro, nonostante sia in centro alla città di Brescia.	3. NON PERTINENTE. La modifica al PRGR non riguarda in modo specifico il progetto di bonifica della Vallosa e in SIN Caffaro; sono sempre fatte salve le priorità per trattamento in situ e in impianti esistenti.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						Per chiarire tale aspetto, si è proceduto a un'integrazione del RA e della SNT, così come riportato nel paragrafo "6.2.2 Indicazioni generali" punto 7a della Dichiarazione di Sintesi.	
					4. Chiedono ai responsabili della procedura di non lasciare dubbi interpretativi, ribadendo che il Fattore di Pressione avrà sempre e comunque il criterio escludente. e di valutare concretamente quanto di negativo si prospetta con questa revisione per il loro territorio, già martoriato da decenni da cave e discariche, perciò valutare di stralciare dalla VAS la revisione del Fattore di Pressione per la Provincia di Brescia, in quanto il Fattore di Pressione è stato redatto apposta per proteggere questo territorio dalla abnorme quantità di discariche attive - 11 su 22 in tutto il territorio Lombardo - che da decenni smaltisce in discarica più del 70% dei rifiuti di tutto il territorio lombardo, e che pertanto esso non sia neppure messo in discussione.	4. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					5. A seguito della prerogativa del Presidente della Provincia espressa nel file: "RPscoping_revCRILOC-PRGR" Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti Scoping. a Pag.37 si legge: (stralcio) <i>"In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di specifici flussi di rifiuti, per evitare il verificarsi di emergenze gestionali, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana può chiedere, in via eccezionale e con istanza motivata, a Regione Lombardia la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti."</i> Chiedono al Presidente della Provincia di Brescia, di non tentennare, ma prendere di petto la questione "Fattore di Pressione", difendere quel poco che rimane di ambientale in alcune zone	5. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS, si tratta di richiesta rivolta alla Provincia.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					della Provincia di Brescia, quindi, dichiarare ufficialmente la non disponibilità a derogare al criterio escludente del Fattore di Pressione.		
21	ARPA LOMBARDIA	16/09/25	T1 2025 0126691	aree DOC e DOCG Modifiche CRILOC PRGR Discariche Fattore di Pressione Misure di mitigazione	1. Si suggerisce attraverso l'aggiornamento del piano di prevedere ulteriori misure utili a tutelare gli obiettivi regionali che mirano a incrementare la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo.	1. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.	
					2. Si evidenzia che nel Rapporto ambientale alla sezione dedicata alle “Misure di tutela e di contenimento degli impatti” vengono richiamati i PTC dei Parchi ma non le NtA dei PTCP relativamente alla tematica reti ecologiche e di paesaggio.	2. PRESA D’ATTO. Nelle misure si richiama solo il PTC del Parco quale esempio per la scelta delle specie vegetali. Gli altri strumenti pianificatori, compreso il PTCP, sono sempre riferimenti necessari per l’espletamento della procedura autorizzativa.	
					3. Il PRGR/PRB considera che nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all’interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. Si suggerisce che il criterio tenga conto dei possibili effetti cumulativi derivanti da impianti trattamento rifiuti, in particolare di nuova localizzazione, al fine di evitare l'incremento delle pressioni ambientali su aree di particolari tutela quali quelle DOC / DOCG.	3. ACCOLTA. La valutazione degli impatti cumulativi è già stata considerata nel paragrafo dedicato alla “Misure di tutela specifiche” introdotto nelle NTA e nel documento di piano. Le procedure valutative ambientali tengono comunque conto degli impatti cumulativi dei diversi impianti localizzati in un territorio. A maggiore chiarezza, sono comunque integrate le “Misure di tutela specifiche” specificando che, per la loro attuazione, siano considerati gli effetti cumulativi. Pertanto, si integra l’introduzione come di seguito: “Anche ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2007, il presente paragrafo dettaglia le misure di tutela, ritenute fondamentali, da applicare per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi , e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti (...)”	Modificati: PRGR: paragrafo “15.6.7 bis Misure di tutela specifiche” nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.7bis Misure di tutela specifiche” dell’Appendice 1 delle NTA; RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI”; SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”.

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						Tale integrazione è recepita anche nell'introduzione del paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti" del RA e della SNT come di seguito: "Esse, infatti, sono da ritenersi fondamentali per il contenimento degli impatti, <u>considerando gli effetti cumulativi</u> , (...)".	
					4. Si raccomanda di verificare la coerenza con il recente aggiornamento del Piano Generale Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale, che assegna un ruolo strategico delle opere di laminazione ai fini del contrasto al rischio idrogeologico, unitamente all'uso di piccoli invasi e di ex-cave per le stesse finalità e ad accordi con i gestori del SII per la pianificazione territoriale.	4. PARZIALMENTE ACCOLTA. L'aggiornamento del Piano Generale Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale non è vigente dal momento che non ha espletato l'intero iter approvativo. Nel Quadro programmatico del RA (capitolo "4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ", paragrafo "Quadro di riferimento programmatico") al citato strumento vigente si aggiungono gli estremi relativi all'aggiornamento.	Modificato: RA: paragrafo "Quadro di riferimento programmatico", capitolo "4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ".
					5. Per quanto attiene alla tematica Qualità dell'aria si raccomanda di porre attenzione, nella scelta della localizzazione degli impianti, a dare priorità ad aree non in diretta prossimità ad aree urbanizzate.	5. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS. Le procedure valutative ambientali tengono comunque conto degli impatti sulla qualità dell'aria.	
					APPENDICE 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI PAR. 1.5 "Definizioni" (e Sezione 5 del documento di Piano – par. 15.5)		
					6. Si prende atto che le modifiche apportate sono complessivamente migliorative, è stato infatti delimitato l'ambito di esclusione dai criteri localizzativi alle sole aree di cava, aree degradate/da recuperare e previsto la riduzione della distanza dal sito in bonifica (da 15 km a 10 km); si sottolinea tuttavia che, estendendo la possibilità di usufruire della deroga a tutti i siti in bonifica (e non solo ai SIN), dovranno essere ben ponderate le richieste per nuovi impianti di gestione rifiuti, onde evitare installazioni non sostenibili.	6. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					7. Rispetto alla possibilità che tali discariche e impianti vengano utilizzati per il conferimento di ulteriori rifiuti, non provenienti da siti in bonifica, si ritiene che la percentuale minima riservata ai rifiuti da bonifica (20%), tenuto conto delle deroghe previste sui criteri localizzativi, possa essere aumentata, così da consentire il conferimento prioritario dei rifiuti provenienti dal sito oggetto di bonifica, lasciando la volumetria residua al conferimento dall'esterno.	7. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					8. Si suggerisce l'opportunità di inserire e dettagliare nelle NTA l'aspetto sia del pretrattamento obbligatorio dei rifiuti da destinare alle operazioni di smaltimento a carico del proponente secondo le migliori tecniche disponibili, sia dell'omogeneità dei codici EER dei rifiuti da smaltire.	8. NON PERTINENTE. Tali aspetti sono già definiti dalla normativa di riferimento, la definizione dei codici EER ritirabili dell'impianto sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'attività istruttoria dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.	
					9. Si ritiene che possa essere integrata la misura di tutela di carattere ambientale da applicare per il contenimento degli impatti e per la realizzazione degli interventi di mitigazione per gli impianti finalizzati alla bonifica dei SIN posti entro 10 km e per il criterio penalizzante del par. 1.6.6 bis relativo alle aree DOC/DOCG, come segue: <ul style="list-style-type: none">La valutazione dell'impatto odorigeno non deve essere associata esclusivamente al ritiro in discarica di rifiuti putrescibili.La previsione di impatto olfattivo (studio di impatto odorigeno - SIO) dovrà avere lo scopo di produrre, tramite modelli di simulazione della dispersione effettuata per mezzo di opportuni software, una valutazione delle ricadute al suolo delle	9. PARZIALMENTE ACCOLTA. I dettagli dell'analisi d'impatto sono già previsti nel paragrafo dedicato alle "Misure di tutela specifiche" introdotto nelle NTA e nel documento di Piano. Le procedure valutative ambientali tengono comunque conto degli aspetti evidenziati. Si ritiene di integrare il testo delle "Misure di tutela specifiche", sezione "Valutazioni preliminari" - 'valutazione degli aspetti ambientali e sanitari' al punto: <ul style="list-style-type: none">valutazione dell'impatto odorigeno (ad es. ricorrendo	Modificati: PRGR: paragrafo "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche" nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.7bis Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA; RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>emissioni odorigene in uscita dai vari punti di emissione in atmosfera della discarica nell'area circostante l'impianto stesso. L'impatto delle emissioni odorigene in atmosfera deve essere determinato tramite l'applicazione di un modello di dispersione atmosferica, che calcoli la concentrazione di odore al suolo, elaborando i dati di emissione definiti per ogni tipo di sorgente, i dati meteorologici e i dati di profilo del terreno. soprattutto laddove siano interessati particolari recettori sensibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le emissioni odorose associabili ad una discarica dipendono dal tipo di materia prima trattata, dal tipo di processo e trattamento e dal tipo di trattamento dell'aria in uscita. Il modello concettuale su cui può basarsi la simulazione deve essere sviluppato almeno secondo i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> individuazione del “rischio olfattivo” dell'impianto; individuazione delle fasi critiche; individuazione dei flussi odorigeni emessi dalle diverse sorgenti dell'impianto. La modellazione dovrà restituire, non tanto la concentrazione media di odore di lungo periodo al suolo, ma bensì la serie completa delle concentrazioni orarie al suolo, poiché l'impatto di odore è espresso dal 98° percentile di concentrazione, o analogamente, dalla frequenza di superamento di una prefissata soglia di concentrazione. I dati meteorologici devono essere rappresentativi delle condizioni medie nell'area esaminata. Talvolta il dato di vento utilizzato deriva da un'interpolazione delle misure disponibili. Nella maggior parte dei casi, i dati meteorologici per simulazioni su aree urbane derivano da postazioni presso gli aeroporti, ovvero in zone molto lontane dal teatro della simulazione, che presentano regimi anemologici e profili termici sensibilmente diversi da quelli delle zone a forte antropizzazione. Anche al di fuori 	<p><i>allo "Studio di Valutazione dell'Impatto Odorigeno", laddove la discarica ritiri rifiuti putrescibili in funzione del potenziale odorigeno del rifiuto;</i></p> <p>Si sottolinea che l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	<p>SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”.</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					dell’area urbana, tuttavia, la distanza fra il luogo di simulazione e la postazione anemologica non può essere grande a piacere; occorre invece valutare con cura la rappresentatività spaziale della misura che sarà tanto più ridotta quanto più elevata sarà la complessità dell’orografia, la diversa esposizione dei versanti, la presenza di regimi locali e periodici. I modelli analitici utilizzano una sola misura di vento effettuata nei pressi della sorgente, mentre i modelli fluidodinamici o a griglia hanno necessità di campi di flusso dettagliati. Potrebbe essere di riferimento inserire un richiamo alle procedure valutative e verifiche introdotte dal DPR 309/2023.		
					<p>Si evidenzia che le indicazioni di utilizzare le aree di cava come discariche sembrano non in linea con:</p> <ul style="list-style-type: none">• le indicazioni per il recupero ambientale delle stesse individuate nei Piani Cave, i quali prevedono il ripristino di tali aree, allo scopo di convertirle in ambienti di pregio naturalistico e paesaggistico ecologicamente compatibili con il territorio circostante;• le indicazioni della <i>D.G.R. 25 luglio 2013 – n. X/495 - Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale che cita per il recupero delle cave</i> dove nel paragrafo 3.1 <i>Indirizzi generali per il recupero paesaggistico</i> che riporta: “<i>omissis ... L’area di cava una volta recuperata dovrà produrre un paesaggio con precise caratteristiche e qualità in grado di generare condizioni di benessere per le comunità insediate e con ciò farsi fattore di sviluppo e di ridefinizione identitaria. Di fronte alle ferite avvenute le operazioni del progetto di recupero non possono tendere sempre, solamente e semplicemente a ricucire mettendo in sicurezza e dando un ornamento vegetale, ma devono intervenire nei processi per guidare le trasformazioni dei</i>	<p>10.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dell’art. 8 della l.r 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare nonché di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.</p> <p>Si ritiene comunque di integrare il criterio penalizzate con le seguenti misure di compensazione: <u>“Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un’effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell’area o su un’area alternativa almeno di pari</u></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti” dell’Appendice 1 delle NTA in riferimento a ‘Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’: Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni; RA: paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p><i>luoghi verso nuove identità che rispondano alle esigenze dell'uomo e dell'ambiente a partire dalla conoscenza della storia e della geografia e tenendo conto degli impatti che comporta l'attività estrattiva. Ragionando in termini generali le opzioni progettuali per il recupero paesaggistico possono essere ricondotte alle seguenti strategie ... omissis”.</i></p> <p>In particolare, si evidenzia che in alcuni ambiti territoriali (ad esempio territori di Mantova e Cremona) molte cave hanno subito scavi profondi con la creazione di laghi di cava, a tal proposito si evidenzia che nel paragrafo 3.2.6 <i>Cave in pianura irrigua in contesti agricoli</i>, della stessa D.G.R. è indicato “<i>omissis ... nel caso di scavi profondi per il prelievo di ghiaia e sabbia con laghi di falda e deformazioni radicali del piano di campagna è necessario enfatizzare l’alterità e gli interventi di recupero saranno rivolti alla naturalizzazione complessiva del sito con interventi di ottimizzazione delle prestazioni ecologiche, di forestazione, di naturalizzazione di bacini e aree umide, per reintrodurre elementi di valore ecologico ... omissis”.</i></p>	<p><u>estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.”</u></p> <p>Si sottolinea che l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	<p>“8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’: Oggetto "Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni";</p> <p>SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’: Oggetto “Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni".</p> <p>Inoltre, si inserisce il nuovo paragrafo “Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG” nel capitolo “8. ANALISI E</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del RA e nel capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI” della SNT.
					<p>11. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato da quegli ambiti di recupero originariamente previsti dal Piano Cave a destinazione agricola ma che a seguito di variante urbanistica vengono trasformati in ambiti produttivi eludendo il rispetto della concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (tabella 1 dell'Allegato 5 Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006) in violazione del principio di precauzione per il mantenimento degli originari livelli di qualità di suolo, sottosuolo e acque del sito. È necessario applicare il principio di precauzione ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto. Il principio di precauzione è contenuto nell’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (UE) con lo scopo di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Si ritiene che la modifica urbanistica di per sé non giustifichi il ricorso ai limiti previsti dalla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006, ma debbano essere indagati i requisiti dei suoli allo stato attuale e venga verificato, anche analiticamente, che le operazioni di tombamento non cagionino un peggioramento delle condizioni ambientali del sito di riutilizzo. Anche gli indirizzi della giurisprudenza in materia si sono consolidati attorno a questo punto (vds. a proposito Sentenza del 28 luglio 2016, C – 147/15 della Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione). È necessario inserire nelle NTA apposite disposizioni finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento in tale fattispecie.</p>	<p>11. NON PERTINENTE. Si tratta di considerazioni che esulano dalla modifica in corso ed anche, più in generale, dalla pianificazione rifiuti.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<div>12.</div> <div>Infine, si ritiene critica la possibilità di andare in deroga alle fasce di rispetto di 10 metri inedificabili. Si evidenzia che le fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali non hanno importanza solamente idraulica, ma hanno un ruolo importante per la tutela dell’ecosistema fluviale, sono infatti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, per la loro biodiversità e giocano un importante ruolo nella mitigazione ai cambiamenti climatici. Tale deroga appare inoltre non in linea con la bozza del Piano Generale di Bonifica e Irrigazione (PGBI) il quale enfatizza l’estensione delle fasce riparie e la multifunzionalità della rete irrigua.</div>	<div>12.</div> <div>NON PERTINENTE in quanto le deroghe all’applicazione dei criteri fanno sempre salvi i vincoli introdotti dalla normativa sovraordinata.</div>	
					<div>13.</div> <div>Par. 1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti” (e Sezione 5 del documento di Piano (par. 15.6.3) In riferimento alla novità introdotta in merito al calcolo del fattore di pressione territoriale per la costruzione delle discariche non risulta chiaro come integrare le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Considerando che il fattore di pressione si riferisce al livello comunale, si può immaginare che si intenda vadano sommate le discariche ubicate nei comuni confinanti delle altre Regioni o Province Autonome. Andrebbe necessariamente specificata la lettura perché l’attuale formulazione sembra intendere tutte le volumetrie delle altre realtà regionali.</div>	<div>13.</div> <div><div>PRESA D’ATTO. Si precisa che con la presente procedura VAS non è stata introdotta nessuna novità relativamente al calcolo del Fattore di Pressione. Si è unicamente ritenuto di inserire una precisazione circa la modalità di calcolo già definita dal PRGR vigente per il FP areale, esplicitando che: “<i>Nel calcolo del fattore di pressione areale, di cui alla d.g.r. n. n. 7144 del 2 ottobre 2017, vanno considerate anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Al fine del calcolo del volume, non essendo applicabile a tali casi il riferimento temporale della l.r. n. 94/1980, si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982</i>”. Le specifiche su come considerare le discariche fuori Regione sono relative al FP areale, non a quello comunale. Per maggiore chiarezza, si modifica il testo del criterio sostituendo la parola <u>considerate</u> con la parola <u>conteggiate</u>.</div></div>	<div>Modificati:</div> <div>PRGR: paragrafo "15.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti” dell'Appendice 1 delle NTA in riferimento a ‘Fattore di pressione’;</div> <div>RA: paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti’ in riferimento a ‘Fattore di pressione’;</div> <div>SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR”</div>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche 'Paragrafo 1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti' in riferimento a 'Fattore di pressione'.
					<p>Nell'ambito della modifica ai criteri localizzativi legati alla disapplicazione dei criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti con riferimento alle "Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)" di cui all'Appendice 1 alle NTA (par. 1.6.3) e alla Sezione 5 del documento di Piano (par. 15.6.3), l'inclusione delle aree produttive in tale previsione nasconde i pericoli insiti nella pianificazione territoriale a livello locale dovuti sia al frequente illegittimo ricorso da parte delle Amministrazioni Comunali alla procedura semplificata della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive – SUAP (in particolare, art. 8, DPR 160/2010), sia alle dinamiche imprenditoriali (casi di fallimento) e socioeconomiche nelle realtà locali. Inoltre, come dimostrato dalla realtà dei contesti locali, il ricorso al SUAP ha provocato la disseminazione e la commistione, talvolta indiscriminata, tra aree produttive ed ambiti residenziali sul territorio lombardo (vedasi a tal proposito sentenza <i>Cons. Stato Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3921</i>). Rimanendo alle perplessità circa il rapporto con la "procedura SUAP", la presenza di una discarica è accompagnata da inquinamento atmosferico generato dal transito dei mezzi oltre che, in alcuni casi, da molestie olfattive permeanti e persistenti, dalla compromissione della realtà socioeconomica, dal deterioramento del paesaggio, dall'erosione del pregio e dell'attrattività dell'area circostante dovuti all'inserimento dell'impianto nel particolare contesto residenziale. Per queste motivazioni, di carattere cautelativo e sostanziale, si suggerisce di valutare l'esclusione dalle NTA delle aree produttive.</p>	<p>NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare nonché di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG. Non si ritiene la presente procedura di VAS l'ambito per mettere in discussione la legittimità delle previsioni urbanistiche comunali, che sono a loro volta sottoposte alle procedure di VAS. Si specifica, comunque, che si integra il criterio penalizzate introducendo una misura compensativa per le aree di cava cessata così come per le aree produttive.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					Paragrafo 1.6.7. bis: Misure di tutela specifiche		
					15. Per quanto riguarda il paragrafo “Misure di tutela specifiche” in merito alle mitigazioni naturalistiche e il loro monitoraggio a lungo termine, si ritiene importante la stesura di un piano di gestione delle aree di nuova piantumazione con individuate le frequenze e modalità di irrigazione (da prediligere impianti goccia a goccia) e di gestione delle nuove alberature, tenendo conto del sesto d’impianto utilizzato, al fine di garantire al termine del periodo di manutenzione il raggiungimento degli obiettivi preposti e, in caso contrario, attuare interventi aggiuntivi al fine di raggiungere gli obiettivi di mitigazione naturalistici e paesaggistici.	15. ACCOLTA. Nelle misure di tutela alla sezione ‘Mitigazioni naturalistiche’ si aggiunge un nuovo punto dedicato al piano di manutenzione delle opere a verde come di seguito: <u>“Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il ‘Piano di manutenzione delle opere a verde’ a carico dell’operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche.”</u>	Modificati: PRGR: paragrafo 15.6.6 bis “Misure di tutela specifiche” della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis “Misure di tutela specifiche” dell’Appendice 1 delle NTA. RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti” (capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI”). SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”.
					16. A pag. 29 delle Norme Tecniche di attuazione – Appendice 1 al capitolo “Mitigazioni a tutela della salute della popolazione” viene indicato quanto segue: <i>“Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali sicuri e attrezzati. Questi saranno progettati secondo i principi dell’urban health e dell’inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali.”</i> Facendo seguito a quanto sopra indicato, in merito alla realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali sicuri e attrezzati, sarà utile adottare le indicazioni del Decreto 30 novembre 1999, n. 557, del Ministero Dei Lavori Pubblici (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili). Inoltre, qualora i tratti di pista ciclabile dovessero attraversare aree esterne all’edificato, si potrà fare riferimento all’"Abaco delle buone pratiche" del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica	16. PARZIALMENTE ACCOLTA. Non si ritiene necessario citare la normativa sovraordinata che deve essere sempre applicata. Nel merito della misura citata nella sezione “Mitigazioni a tutela della salute della popolazione” si integra il testo come di seguito: <i>“Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali sicuri e attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557. Questi saranno progettati secondo i principi dell’urban health e dell’inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali, anche considerando il Piano</i>	Modificati: PRGR: paragrafo 15.6.6 bis “Misure di tutela specifiche” della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis “Misure di tutela specifiche” dell’Appendice 1 delle NTA. RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti” (capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI”). SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”.

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					(PRMC), che descrive interventi di tipo ambientale rivolti alla valorizzazione e alla tutela dei contesti di elevato valore naturalistico che subiscono trasformazioni in riferimento alla realizzazione di percorsi ciclopeditali. Per le attività che non richiedono l'uso di acqua dell'acquedotto pubblico, si dovranno privilegiare fonti di approvvigionamento alternative che minimizzino l'impatto su acque superficiali e sotterranee. Dovranno essere promossi la raccolta ed il riuso dell'acqua piovana, limitando le perdite del sistema di distribuzione e adottando altri accorgimenti tecnici (ad esempio l'installazione di dearsenificatori. Si dovrà ricordare che l'approvvigionamento di acque superficiali o sotterranee è soggetto al rilascio di concessione, come indicato dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2.	<u>Regionale della Mobilità Ciclistica - PRMC quale strumento di indirizzo.</u>	
					17. Infine, è opportuno evidenziare che le schermature arboree non sempre risultano efficaci per garantire il rispetto dei limiti vigenti per il rumore. Pertanto, si propone l'integrazione per la parte relativa al rumore: "Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro...). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio." Inoltre, nell'individuare le aree è necessario tenere conto anche di quanto indicato alla tabella A del DPCM 14/11/1997 per quanto realizzabile nelle zone in relazione alla loro classificazione acustica.	17. PARZIALMENTE ACCOLTA. Non si ritiene necessario citare la normativa sovraordinata che deve essere sempre applicata. Nel merito della misura citata nella sezione "Mitigazioni a tutela della salute della popolazione" si integra il testo come di seguito: <i>"Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, <u>mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, ecc.</u>). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio."</i>	Modificati: PRGR: paragrafo 15.6.6 bis "Misure di tutela specifiche" della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis "Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA. RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti" (capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI"). SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".
22	COMUNE DI BOSNASCO	15/09/25	T1 2025 0126130		1. Identificare area di scavo con descrizione dettagliata del sito, inclusi confini, tipologia del terreno e destinazione d'uso finale dell'area.	1. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela,	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						pertanto, non possono identificare, ai fini dell'applicazione dei criteri localizzativi, un'area di scavo con descrizione dettagliata del sito.	
					2. Includere nell'Iter autorizzativo il Comune o Comuni di altra Regione se confinanti.	2. NON PERTINENTE. I soggetti da coinvolgere nell'iter autorizzativo sono normati dal D.lgs. 152/2006.	
					3. Tutela del consumo di suolo, identificare e prevalere nella scelta aree dismesse non agricole.	3. PRESA D'ATTO. I vigenti criteri localizzativi tutelano le aree agricole.	
					4. Stima quantitativa e qualitativa dei rifiuti: indicazione del volume totale di terra e rocce di scavo e, se necessario, una loro caratterizzazione chimica. Se i materiali fossero contaminati dovrebbero essere gestiti come rifiuti speciali con parametri per la distanza più alti rispetto ai centri abitati, soprattutto se con centri sportivi, attività commerciali, scuole ecc.	4. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, la presente revisione dei criteri localizzativi non prevede una stima qualitativa e quantitativa dei rifiuti.	
					5. Piano di tracciabilità: Definizione di un sistema per tracciare i movimenti dei rifiuti, utilizzando formulari di identificazione dei rifiuti o documenti equivalenti, per garantire la legalità del processo.	5. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.	
					6. Misure di controllo e monitoraggio: indicazione delle modalità con cui si verificherà l'effettivo rispetto del piano, incluse ispezioni, campionamenti e analisi.	6. PRESA D'ATTO. Il paragrafo relativo alla "Misure di tutela" ha definito specifiche misure di Monitoraggio post operam.	
					7. Analisi e rischi: Valutazione dei potenziali rischi ambientali, come la dispersione di polveri, l'inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, e le misure per mitigarli.	7. PRESA D'ATTO. Il paragrafo relativo alla "Misure di tutela" ha definito valutazioni preliminari e misure di mitigazione.	
					8. Sostenibilità: un buon piano non si limita al rispetto formale della legge, ma adotta un approccio proattivo per massimizzare il recupero e minimizzare lo smaltimento in discarica.	8. PRESA D'ATTO. Obiettivo del PRGR è quello di massimizzare il recupero e minimizzare il conferimento in discarica.	
					9. Costi: un'attenta pianificazione della gestione rifiuti può portare a significativi risparmi, soprattutto per quanto riguarda i trasporti prevedendo tragitti brevi, possibilmente interregionali.	9. PRESA D'ATTO. Le modifiche oggetto della presente procedura di VAS sono anche volte a minimizzare il trasporto dei rifiuti.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
23	LEGAMBIENTE BASSO SEBINO	15/09/25	T1 2025 0125345		<p>All'Appendice 1 alle NTA-par.1,5 e alla sezione 5 del documento di Piano-par. 15.5 "Definizioni" - Esclusioni dal campo di applicazioni dei presenti "criteri" fatte salve le norme sovraordinate" si apportano modifiche ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in particolare si prevede nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, la modifica al programma regionale di gestione dei rifiuti prevedendo che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito-specifica, costituendo tale localizzazione CRITERIO PENALIZZANTE. La proposta di revisione, trasformando il criterio escludente in penalizzante, potrebbe avere come conseguenza un deterioramento del contesto ambientale e sanitario: qualità dell'aria, delle acque, del suolo aumento emissioni odorigene, emissioni atmosferiche etc. La presenza del DISCIPLINARE, di cui sopra deve rimanere ESCLUDENTE. All'attenzione si pone che l'area della provincia di BG è interessata dalla revisione dei criteri perché nel proprio territorio è presente una DOCG (Moscato di Scanzo) e due DOC (DOC Valcalepio e DOC Terra del Colleoni), aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.A.F.)</p>	<p>1.</p> <p>NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare nonché di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG. L'applicazione del criterio penalizzante prevede che siano realizzate apposite "Misure di tutela specifiche", in particolare è obbligatoria una fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza. Per chiarire che tale fascia ha anche finalità di rispetto nei confronti di aree potenzialmente coltivabili a vite, si è proceduto a un'integrazione delle "Misure di tutela specifiche", così come riportato nel paragrafo "6.2.5 Suggerimenti" punto 28b della Dichiarazione di Sintesi.</p>	
					<p>2.</p> <p>Anche per le discariche e gli impianti di trattamento, destinati alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei relativi siti di bonifica (entro distanza massima di 15 km dal perimetro del sito stesso) vengono ampliate le esclusioni dal campo di applicazione dei criteri. Nella provincia di BG, individuando una nuova area da bonificare, ogni pezzo di terreno potrebbe diventare sede di un impianto esterno alla bonifica non soggetto all'applicazione dei criteri localizzativi. La bonifica autorizzata, in base all'art.242, c.7 del D.Lgs152/06 sostituisce la VIA e può costituire variante urbanistica ma se si verificassero casi di siti di impianti in comuni diversi o province diverse in cui si trova il sito da</p>	<p>2.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>bonificare chi individuerà l'autorità competente? Tale deroga NON SI APPLICA AD EVENTUALI IMPIANTI DI INCENERIMENTO: La regione forse ignora che una deroga è stata già introdotta nel PRGR nella modifica 2022 (Appendice 1 delle NTA-1.5) per costruire "nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni R1 a R11)degli scarti decadenti da tali impianti ,per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000mq." (1.5 Appendice 1 NTA). La domanda è: come si fa a sostenere che il vigente PRGR rispetta nei contenuti la sostenibilità e favorisce le politiche agricole regionali in materia di prevenzione ,riciclo, recupero e smaltimento? un criterio escludente va inteso nella sola e unica accezione di esclusione di qualunque possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, senza immaginare deroghe. Rispondendo ad una sollecitazione del comune di Bagnatica (BG) la risposta fornita è: la dgr 3042/2024 ed il rapporto preliminare non prevedono una modifica di tale criterio ma non è espressamente esplicitato tale divieto e comunque è una precisa indicazione del PRGR e nessuno può vietarne uno stralcio per discuterne ed eventualmente modificarlo.</p>	<p>dell'Autorità Competente per la VAS. Si sottolinea, comunque, che il nuovo criterio di esclusione dall'applicazione dei criteri, non si applicherebbe agli impianti di incenerimento che sono sottoposti ai medesimi criteri già definiti dal vigente PRGR, in quanto tecnologia impiantistica non prioritaria per la bonifica dei siti contaminati Si sottolinea che i commenti sui vigenti criteri non oggetto di modifica non sono pertinenti con la presente procedura di VAS.</p>	
					<p>3. È condivisibile il criterio localizzativo delle Regioni confinanti perché si evita una concentrazione di impianti nelle aree di confine entro 10 km dal confine regionale e le regioni dovranno attuare il principio di reciprocità. Ma stabilire distanze rigide prefissate non rispetta i risultati dei profili di dispersione perché dalla modellistica (metodi euleriani, lagrangiani, gaussiani etc.) si ottengono dati disomogenei e irregolari sul piano geospaziale non coincidenti basati sulla distanza calcolata con cerchi concentrici tra sorgente e recettori di interesse. E ciò comporta la inadeguatezza della valutazione del rischio sanitario della popolazione residente. Le evidenze scientifiche, oggi disponibili, si orientano su un'attenta analisi geografico-</p>	<p>3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>spaziale delle fonti emissive, misurate nel tempo ripetutamente e debitamente modellate. In conclusione, l'estensione dell'approccio SITO-SPECIFICO, con dati non rigidi ma variabili all'interno dell'area rende più adeguata una protezione sanitaria della popolazione residente. Sono oggetto delle modifiche ai criteri localizzativi regionali: 1) le discariche situate a meno di 10 km dal confine regionale, 2) gli impianti trattamento e le discariche funzionali alla bonifica di siti contaminati, 3) nonché le discariche in aree di cava, aree produttive, aree degradate e da riqualificare situate nei territori DOC e DOCG. Si chiede se si ritiene che gli impianti di trattamento situati all'esterno dei siti di bonifica siano esclusi dai criteri localizzativi oppure tale esclusione è limitata agli impianti da rimuovere alla fine degli interventi con il ripristino delle aree oppure si ritiene che le discariche rappresentino siti permanenti per la gestione dei rifiuti.</p>	dell'Autorità Competente per la VAS.	
					<p>4. Alla Sezione 5 del documento di Piano dopo il par. 15.6.7 "Tutela della popolazione" è aggiunto "15.6.7 bis Misure di tutela specifiche." Valutazioni preliminari da effettuare in toto per le aree DOC e DOCG in particolare si vuole evidenziare l'importanza della valutazione dell'impatto odorigeno quando la discarica ritiri rifiuti putrescibili utilizzando strumenti e metodologie più accurate come IOMS rispetto al solo naso umano e tenendo in gran conto l'analisi delle emissioni odorigene. Queste emissioni odorigene (il para grafo termina con la raccomandazione post operam di un eventuale monitoraggio dell'impatto odorigeno sulla base di un indicatore individuato ad hoc) costituiscono un problema che va attenzionato dalle autorità competenti perché compromette la serenità del vivere quotidiano. Le fasce di mitigazione (obbligatoria per aree DOC e DOCG) di soli 50 metri è forse risibile.</p>	<p>4. PRESA D'ATTO. Il paragrafo introdotto relativo alla "Misure di tutela" prevede apposite valutazioni dell'impatto odorigeno. Le procedure valutative ambientali tengono comunque conto degli aspetti evidenziati. Si è ritenuto, comunque, di integrare la valutazione preliminare dedicata all'impatto odorigeno prevista nelle "Misure di tutela specifiche", così come riportato nel paragrafo "6.2.3 Indicazioni per le "Misure di tutela specifiche" punto 11b della Dichiarazione di Sintesi.</p>	
24	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	15/09/25	T1 2025 0126117	REVISIONE CRILOC	Inaccettabile e ingiustificata appare la previsione in virtù della quale possa essere ammessa la realizzazione di discariche, in esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi, alla	DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>condizione che almeno il 20% del volume o della potenzialità autorizzata sia posta a servizio delle operazioni di bonifica. Qualsiasi porzione del territorio posta entro un buffer di 10 km dal SIN potrebbe così pacificamente ospitare un numero indefinito di impianti di trattamento rifiuti che accolgano fino all'80% di rifiuti provenienti da altri territori o in ogni caso che non siano esito degli interventi di risanamento del SIN. Tale condizione produrrebbe un gratuito deterioramento di ambiti peraltro già compromessi.</p> <p>Chiediamo pertanto che gli impianti di trattamento e/o confinamento in discarica entro il buffer indicato, di 10 km dal perimetro del SIN, ove consentiti, siano dedicati al ricevimento esclusivo dei soli materiali generati dalle opere di risanamento del SIN.</p>	<p>dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
25	TERRA DELLA FRANCIACORTA	15/09/25	T1 2025 0126143	Aree DOC e DOCG	<p>Sottolineiamo come l' OB_3 <i>"Favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG"</i> che offre la possibilità di trasformare cave (attive o cessate) e aree degradate in siti di trattamento rifiuti a supporto della bonifica di siti SIN non sia coerente con il PTRA Franciacorta e con l'impegno e lo sforzo politico e tecnico sia del nostro territorio, sia di Regione Lombardia.</p> <p>Chiediamo quindi che questo PRGR recepisca l'estensione territoriale del PTRA Franciacorta, estendendo quindi l'area di esclusione da possibili discariche e siti di trattamento rifiuti ai confini comunali dei 22 comuni che compongono l'Associazione Terra della Franciacorta.</p>	<p>NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dell'art 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare nonché di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG. Il calcolo delle aree interessate, integrato nel RA, ha peraltro dimostrato l'estrema esiguità delle stesse.</p> <p>Si ritiene comunque di integrare il criterio penalizzate con le seguenti misure di compensazione:</p> <p><u>“Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.”</u></p> <p>Si sottolinea che l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
26	COMUNE DI SANTA MARIA HOE'	16/09/25	T1 2025 0126150	Discariche	Si chiede a Regione Lombardia e a tutti gli organi competenti di approvare criteri localizzativi che ESCLUDANO il territorio comunale di Santa Maria Hoè da possibili insediamenti di nuove discariche o impianti di trattamento per le motivazioni sopra richiamate.	NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
27	COMUNE DI CHIARI	16/09/25	T1 2025 0126654	Revisione CRILOC Fattore di Pressione	1. Si chiede a Regione Lombardia ed a tutti gli organi competenti di approvare criteri localizzativi che escludano il territorio comunale di Chiari e dei Comuni contermini da possibili insediamenti di nuove discariche o impianti di trattamento, in quanto sul territorio di Chiari gli ex siti estrattivi sono tutti oggetto di recupero ambientale in corso o già autorizzati.	1. NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
					2. Per quanto riguarda il fattore di pressione, nato appositamente per tutelare le zone già compromesse della Provincia di Brescia, si chiede che possa essere rivisto con un'ulteriore restrizione ed al contempo di promuovere soprattutto le dovute compensazioni.	2. NON ACCOLTA. La modifica della modalità di calcolo del Fattore di Pressione non è oggetto delle modifiche dei criteri localizzativi sottoposti alla presente procedura di VAS.	
28	COMITATO BASTA VELENI	16/09/25	T1 2025 0126659	Revisione CRILOC	1. Netta opposizione alla Regione Lombardia circa le nuove proposte di modifica dei criteri localizzativi dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti ai sensi del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti e con particolare riferimento all'ipotesi di trasferimento dei rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica Vallosa (SIN Caffaro) ad un nuovo impianto sito in località Macogna.	1. NON PERTINENTE. La modifica del PRGR non riguarda in modo specifico il progetto di bonifica della Vallosa, ma è una previsione generale.	
					2. Si chiede altresì al Presidente della Provincia di Brescia, al quale le presenti osservazioni vengono inviate per conoscenza, di non rilasciare alcuna disponibilità a qualsiasi deroga ai vigenti criteri di	2. NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					localizzazione territoriale previsti dal “Fattore di pressione”.		
29	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	16/09/25	T1 2025 0126667	Rapporto Ambientale Aree DOC e DOCG	<p>1. Si propone che nel Rapporto Ambientale sia inserita una sezione dedicata allo studio degli impatti sulle coltivazioni, all'interno della quale sviluppare gli approfondimenti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Valutazione degli impatti ambientali e sanitari nelle aree DOC/DOCG, mediante:<ul style="list-style-type: none">- analisi della dispersione delle emissioni odorigeniche e inserimento di un indicatore specifico nel piano di monitoraggio;- studio delle condizioni meteorologiche (venti dominanti, inversioni termiche, caratteristiche geo-morfologiche) per valutare il potenziale trasporto degli inquinanti;- monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque: installazione di centraline per la misurazione degli inquinanti derivanti dalle attività impiantistiche;- valutazione della pressione antropica esistente, con riferimento alla presenza di attività produttive, viabilità e traffico, per evitare una concentrazione eccessiva di impatti ambientali;- analisi epidemiologica preliminare sulla popolazione residente, con focus su eventuali correlazioni tra la qualità ambientale e lo stato di salute;- analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni, al fine di garantire che eventuali modifiche dei criteri localizzativi non determinino un aumento incontrollato della pressione ambientale sulle aree DOC/DOCG.• Definizione di misure di tutela per la localizzazione degli impianti in aree DOC/DOCG, quali:<ul style="list-style-type: none">- distanze minime dai vigneti attivi: inserimento di un parametro di riferimento per garantire una fascia di rispetto tra impianti di trattamento rifiuti e aree vitivinicole produttive;	<p>1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Parte delle indicazioni fornite sono già ricomprese nelle misure indicate. Inoltre, si propone di integrare le misure previste nella sezione “Valutazioni preliminari” come di seguito:</p> <p><i>“analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni, con particolare riferimento alle componenti aria, acqua (valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali), suolo;”</i></p> <p>Nel merito del parametro di riferimento per garantire una fascia di rispetto tra discariche e aree vitivinicole produttive, anche in parziale recepimento si integra il testo delle “Misure di tutela specifiche”, sezione “Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG” come di seguito:</p> <p><i>(...) fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all’area dell’impianto, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree-arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione</i></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo 15.6.6 bis “Misure di tutela specifiche” della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis “Misure di tutela specifiche” dell’Appendice 1 delle NTA.</p> <p>RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti” (capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI”).</p> <p>SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”.</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<ul style="list-style-type: none"> - valutazione obbligatoria dell'impatto odorigeno: previsione di uno studio specifico per la quantificazione delle emissioni odorigene e delle relative misure di mitigazione; - limitazioni al traffico pesante: valutazione delle ricadute sul traffico locale e proposta di misure per la riduzione delle emissioni legate al trasporto dei rifiuti; - coinvolgimento degli enti con competenze ambientali nelle procedure autorizzative: definizione di criteri per la valutazione delle autorizzazioni, includendo il ruolo delle ATS, degli altri Enti competenti in materia ambientale e delle Amministrazioni locali. 	<p>ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.) con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico.</p> <p>Gli ulteriori aspetti si ritengono adeguatamente trattati nelle misure definite e oggetto delle procedure ambientali previste dalla normativa.</p>	
					<p>2. In conclusione, chiediamo che rimanga il criterio escludente e che non si passi al criterio penalizzante.</p>	<p>2. NON ACCOLTA. La revisione dei criteri localizzativi deriva da quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2007 ed ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare nonché di considerare le aree che non sono agricole nello stato di fatto, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ferma restando la tutela delle aree DOC-DOCG.</p>	
30	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	16/09/25	T1 2025 0126674		Si chiede a Regione Lombardia e a tutti gli organi competenti di approvare criteri localizzativi che ESCLUDANO i territori del PTR A Franciacorta e quindi anche il territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio, in quanto compreso nel PTR A Franciacorta, da possibili insediamenti di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e che gli stessi impianti non siano consentiti neppure nelle aree di cava presenti sui Comuni confinanti con lo stesso Comune di Palazzolo sull'Oglio, con particolare riferimento a quelle insistenti sui Comuni di Capriolo (ricadente nel PTR A Franciacorta) e Palosco.	NON ACCOGLIBILE. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
31	ATS INSUBRIA	16/09/25	T1 2025 0126675		1. Fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano per gli aspetti igienico-	1. PRESA D'ATTO.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					sanitari di pertinenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto.		
					2. Si ribadiscono le note già espresse in sede di 1° conferenza di valutazione (Scoping).	2. Si segnala che la nota non è stata trasmessa in fase di consultazione preliminare.	
					3. Si ricorda inoltre che, il processo di selezione dei siti deve in ogni caso minimizzare gli effetti degli stessi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini: <ul style="list-style-type: none"> - assicurare un impatto ambientale sostenibile; - prevedere idonei presidi di mitigazione e misure di compensazione; - rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa prevedendo, se necessario, fasce di rispetto e vincoli più restrittivi; - garantire l'accettazione da parte dei cittadini; - considerare eventuali zone di pregio e situazioni di criticità del territorio. 	3. PRESA D'ATTO. Le procedure valutative ambientali ed autorizzative previste dalla norma tengono in conto tali aspetti.	
32	AMBIETHICS srl	16/09/25	T1 2025 0126683	Discariche	<p>Si propongono le seguenti integrazioni (in grassetto) al criterio in oggetto <i>Appendice 1 NTA - § 15.5</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti: - tali discariche e impianti di trattamento siano destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN; - tali discariche e impianti di trattamento occupino all'occorrenza le aree contigue per un'ulteriore superficie, non superiore al 50% di quella considerata o prevedano, per le sole discariche e nelle stesse aree contigue, un'ulteriore capacità non superiore all'80% di quella complessiva, a prescindere dall'ulteriore superficie coinvolta; - tali discariche e impianti di trattamento siano posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro dell'area oggetto di intervento; 	<p>DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					- tali discariche e impianti di trattamento siano posti entro una distanza massima di 20 km dal perimetro del SIN Broni ex Fibronit.		
33	COMUNE DI MONTELLO	16/09/25	T1 2025 0126699	Revisione CRILOC	<p>Eliminare tra i criteri escludenti i "<i>nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq</i>".</p> <p>1.</p>	<p>1.</p> <p>NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.</p>	
					<p>Approvare criteri localizzativi che ESCLUDANO il territorio comunale dall'eventuale realizzazione di nuovi impianti di trattamento o incenerimento dei rifiuti. Ciò anche in considerazione del fatto che già oggi i residenti sono costantemente esposti a molestie olfattive e forti miasmi provenienti dall'attività di trattamento e riciclaggio di rifiuti svolta dall'azienda Montello S.p.A., come rilevato da attività di monitoraggio svolte da ARPA Lombardia e dalle continue e numerose segnalazioni dei cittadini.</p> <p>2.</p>	<p>2.</p> <p>NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.</p>	
					<p>Il Comune di Montello osserva inoltre che la passiva e scontata assimilazione tra azienda di trattamento rifiuti, quale azienda di servizio e quindi azienda di pubblica utilità, debba essere profondamente rivisto e riformulato. Gli elementi di valutazione dovranno essere la provenienza dei rifiuti, il processo di trasformazione degli stessi e la produzione di prodotti secondari derivati dai rifiuti. Il conferimento in azienda di rifiuto proveniente da fuori Regione, e/o proveniente dall'estero, deve essere elemento escludente le aziende da aziende di servizio. Questo nel rispetto dell'autonomia regionale nella gestione dei rifiuti e in virtù del fatto che, un'azienda che acquisisce tali rifiuti, opera in regime di libero mercato al fine di favorire il proprio e legittimo interesse aziendale che spesso è in contrasto, a volte anche in aperta contraddizione, con la definizione di azienda di servizio di pubblica utilità.</p> <p>3.</p>	<p>3.</p> <p>NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
34	ATS CM MILANO	16/09/25	T1 2025 0126722	Revisione CRILOC	1. In merito all'obiettivo 1 <i>"Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale - SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa"</i> , si ritiene che tale obiettivo possa essere applicato solo laddove sia stato già approvato un progetto di bonifica e le operazioni che prevedono la produzione di rifiuti siano in corso o in fase di attivazione.	1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					2. In merito ai criteri localizzativi introdotti dalla variante relativamente alla potenziale installazione di impianti rifiuti in aree degradate e da riqualificare, volte alla riduzione del consumo di suolo e all'incentivazione della rigenerazione, si evidenzia la necessità di tutelare in particolare gli eventuali recettori sensibili e/o residenziali ubicati in prossimità delle aree localizzative individuate. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di rigenerazione urbana, si rileva che spesso le stesse sono inserite all'interno del tessuto urbano consolidato con commistione tra aree industriali/commerciali e residenziali. Pertanto, ogni nuova installazione o modifica sostanziale della stessa dovrà prevedere un'attenta analisi circa gli eventuali impatti sulla salute della popolazione esposta (rumore, qualità dell'aria - traffico indotto e attività produttiva, molestie olfattive).	2. PRESA D'ATTO. Tali valutazioni sono state definite nel paragrafo dedicato alle "Misure di tutela". Le procedure valutative ambientali tengono comunque conto degli aspetti evidenziati.	
					3. Si dovrà tenere conto dei percorsi di accesso alle aree, in termini di luoghi di attraversamento (recettori sensibili e intersezione con piste ciclabili), numero di veicoli, capacità delle strade per la verifica dei requisiti di sicurezza stradale. Come indicato al cap. 8 del Rapporto Ambientale, si rimarca <i>"l'importanza dell'introduzione di opportune fasce di rispetto dagli abitati e dalle funzioni sensibili, soprattutto per gli impianti a maggiore impatto quali le discariche"</i> per le quali	3. PRESA D'ATTO. Si precisa che nelle valutazioni preliminari contenute nelle "Misure di tutela specifiche" sono già previste per gli aspetti ambientali e sanitari le <i>"analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni"</i> . Inoltre, tali valutazioni puntuali sono oggetto della procedura di	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>si attendono nelle successive fasi ulteriori dettagli applicativi.</p>	<p>Valutazione d’Impatto Ambientale qualora prevista.</p>	
					<p>4. La perdita irreversibile di suolo rappresenta un impatto negativo sia per l'ambiente che per la salute umana, i cui effetti sanitari e ambientali saranno visibili solo in tempi futuri. Dal punto di vista sanitario l'aumento della temperatura percepita a livello locale ha un effetto diretto sulla salute umana, specialmente nei periodi più caldi dell'anno: le ondate di calore possono causare disidratazione, stress da calore o colpo di calore oppure portare ad un peggioramento di malattie cardiovascolari e respiratorie, malattie renali o disturbi elettrolitici, fino al decesso [WHO ufficio regionale Europa. <i>Public Health and Climate Change Adaptation Policies in the European Union: Final Report. 2018</i>]. Dal punto di vista ambientale, l'impermeabilizzazione di superfici verdi facilita il depauperamento della risorsa idrica sotterranea e porta ad un peggioramento dei fenomeni di dissesto idrogeologico in caso di eventi meteorologici estremi, ad oggi sempre più frequenti. Pertanto, la nuova installazione di impianti rifiuti dovrà essere orientata verso la scelta di aree già antropizzate, ad esempio siti degradati/dismessi in aree industriali/commerciali al margine del tessuto urbano.</p>	<p>4. PRESA D’ATTO. I vigenti criteri localizzativi tutelano le aree agricole e le modifiche introdotte favoriscono la rigenerazione di aree degradate o da riqualificare.</p>	
					<p>5. Ai fini del monitoraggio degli effetti indotti dalle modifiche, dovranno essere valutati e individuati opportuni indicatori in grado di constatare gli impatti sanitari generati sulla popolazione esposta, derivanti dalle pressioni indotte sulle matrici ambientali, a seguito della revisione dei criteri localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti. Si ricorda la necessità di integrare gli indicatori proposti nel Rapporto Ambientale inserendo anche un indicatore in grado di valutare, sia su scala locale che estesa, anche gli impatti odorigeni degli impianti di trattamento rifiuti, al fine di poter quantificare eventuali criticità ed intervenire con le necessarie azioni mitigative.</p>	<p>5. PRESA D’ATTO. Si precisa che nelle valutazioni preliminari contenute nelle “Misure di tutela specifiche” è già prevista per gli aspetti ambientali e sanitari la Valutazione Incidenza Sanitaria - VIS (effettuata ai sensi della d.g.r. n. 4792 del 08/02/2016). Il monitoraggio degli impatti sanitari si valuta caso per caso nella VIS. A livello di monitoraggio VAS, si ritiene che gli indicatori proposti siano efficacemente rappresentativi. Nel merito dell’impatto odorigeno è più fattibile e più efficace il monitoraggio a livello di impianto piuttosto che inserire un nuovo</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						indicatore di monitoraggio del PRGR.	
					<p>6. In merito alle mitigazioni indicate nel Rapporto Ambientale, si invita a prediligere specie arboree e/o arbustive, privilegiando la posa di alberi caratterizzati da un'idonea copertura arborea, tale da garantire un'estensione fogliare sufficiente a contrastare l'effetto <i>"isola di calore"</i>, di specie resistenti ai cambiamenti climatici in atto e, in prossimità di recettori sensibili, a basso rilascio di pollini; si ricorda anche l'importanza di un idoneo piano di manutenzione del verde che consideri la gestione dei fenomeni metereologici estremi (es. lunghi periodi di siccità, piovosità intense), sempre più frequenti.</p>	<p>6. ACCOLTA. Nelle misure di tutela alla sezione 'Mitigazioni naturalistiche' in merito della scelta delle specie è già prevista l'attenzione specifica <i>"La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche e alle condizioni ambientali locali."</i> Si accoglie quanto indicato nel merito dell'importanza del piano di manutenzione delle opere a verde, aggiungendo, nella stessa sezione, un nuovo punto come di seguito: <u>"Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il 'Piano di manutenzione delle opere a verde' a carico dell'operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche."</u></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo 15.6.6 bis "Misure di tutela specifiche" della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis "Misure di tutela specifiche" dell'Appendice 1 delle NTA.</p> <p>RA: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti" (capitolo "8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI").</p> <p>SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".</p>
35	COMUNE DI BRUSAPORTO, BAGNATICA, COSTA DI MEZZATE	16/09/25	T1 2025 0126768	Revisione CRILOC	<p>1. A livello generale va considerato che l'intera Regione Lombardia è satura di impianti di smaltimento/trattamento con particolare riferimento ai rifiuti speciali. Il bilancio import/export rifiuti speciali in Lombardia (tutti i trattamenti) è stato individuato dalla Regione in 10.352.000 t/a (dato 2018 utilizzato per le considerazioni e previsioni del PPGR). Pertanto, se davvero l'iniziativa è finalizzata al sostegno delle attività di bonifica, la quota del 20% di volumetria/capacità appare ridotta e più una "foglia di fico" per superare limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le quote di quelle risultanti dalle attività in essere di elevata importazione dall'esterno della regione.</p>	<p>1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>2. Nella proposta non si fa distinzione e/o limitazione rispetto alla tipologia di rifiuti destinabili a questi nuovi impianti; pertanto, va</p>	<p>2. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>considerato che si fa riferimento sia a rifiuti non pericolosi che pericolosi, quanto a tutte le tipologie di discariche previste dalla normativa vigente con le relative caratteristiche costruttive e gestionali.</p> <p>Anche se l'iniziativa viene agganciata al tema delle necessità di allocazione e/o trattamento dei rifiuti provenienti dai SIN – quindi un'attività temporalmente limitata all'esaurimento delle necessità dei 5 siti presenti – non si rileva un'idonea attenzione, nella documentazione presentata, alle indicazioni del Piano Regionale Bonifiche.</p> <p>Nella proposta ci si dilunga nel definire l'intervento di bonifica del SIN in modo apparentemente pleonastico, mentre non appare trattato e/o ripreso quanto espresso nel PRB, in particolare su due indicazioni importanti che per comodità riportiamo testualmente:</p> <p><< Art. 25 – Promozione di tecnologie sostenibili di bonifiche</p> <p>1. Regione favorisce e promuove il ricorso a tecniche di bonifica e soluzioni in grado di minimizzare l'impatto sull'ambiente e di limitare pertanto anche la produzione di rifiuti, favorendo in particolare il trattamento in situ di terreni e acque di falda contaminati e, qualora l'applicazione di tecnologie in situ non fosse compatibile con le necessità di riuso del sito, Regione promuove soluzioni per gli interventi ex situ che consentano di minimizzare gli impatti ambientali della bonifica e la produzione complessiva di rifiuti.<< [...]</p> <p><< art. 26 [...]</p> <p>7. Nelle aree contaminate che ricadono in elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, l'autorità competente al procedimento di bonifica incentiva l'attivazione di azioni per la biodiversità, valutando la possibilità di sviluppare, contestualmente alla bonifica, progetti di rinaturalizzazione per il ripristino dei servizi ecosistemici e/o di deframmentazione della rete ecologica. 8. Nei siti contaminati di cui al precedente comma 7, sono favoriti gli interventi di bonifica sostenibili al fine di minimizzare l'impatto ambientale sugli ecosistemi e i relativi costi.>></p>	<p>localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>La proposta dei nuovi criteri localizzativi ovvero alla esclusione dei criteri escludenti vigenti “esclude dalla esclusione” gli “<i>eventuali impianti di incenerimento</i>”. In altri termini mantiene il criterio escludente (aree DOC, DOCG, rete ecologica) per gli inceneritori.</p> <p>Tale previsione propone un corto circuito con quella preesistente relativa ad “<i>impianti di recupero rifiuti Nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti...</i>”. Infatti, tale vigente esclusione già riguarda territori nelle aree con produzioni riconosciute DOC, DOCG e nella Rete Ecologica Regionale senza peraltro alcun vincolo a esigenze di interventi sui SIN ma solo a “necessità” di singoli (pochi) impianti in funzione che trattano rifiuti.</p> <p>Appare profilarsi una gestione “tripartita” relativa al rapporto tra progetti di nuovi inceneritori e zone di pregio: aree in cui gli inceneritori sono possibili anche in zone DOC/DOCG/rete ecologica in quanto “collegati” con impianti di trattamento finalizzato al recupero di rifiuti; aree in cui opera tale esclusione di fatto per l’assenza di tali impianti di recupero e aree in cui opera tale assenza (ed è anche più estesa rispetto a quella preesistente) in quanto si trovano nel raggio di 10 km da SIN.</p> <p>L’esclusione vigente è permanentemente contestabile e ancor più attualmente rispetto sia al PPGR (che dichiarava la non necessità di nuovi inceneritori) che per l’evoluzione normativa ovvero la generica e poco comprensibile “<i>prospettiva dell’economia circolare</i>” riferita ad impianti di incenerimento rispetto alla attuazione vera e propria di questo obiettivo europeo divenuto concreto in particolare con il Regolamento UE 2025/40 del 19/12/2024, in vigore, sulla filiera degli imballaggi e che interessa direttamente proprio quella parte di impianti di trattamento rifiuti, dedicati al recupero finale .</p> <p>In altri termini ci si aspetterebbe una revisione delle NTA del PRGR per eliminare l’attuale esclusione del criterio “escludente” degli</p>	<p>3.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall’approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull’argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS.</p> <p>Si sottolinea, comunque, che il nuovo criterio di esclusione dal campo di applicazione per gli impianti prossimi ai SIN si applicherebbe solo per discariche e impianti funzionali alla bonifica, ma non per gli impianti di incenerimento che sono sottoposti ai medesimi criteri già definiti dal vigente PRGR, in quanto tecnologia impiantistica non prioritaria per la bonifica dei siti contaminati.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>inceneritori all'interno di impianti di recupero rifiuti anziché introdurre ulteriori modifiche "subordinate" e connesse invece a deroghe per altri impianti di smaltimento/trattamento in aree di pregio ambientale/alimentare: le NTA risultanti vestiranno ancora di più con un "abbigliamento arlecchino" al PRGR.</p> <p>Ci preme precisare che l'apparente differenza tra il termine "inceneritore" utilizzato come "esclusione dalla deroga" proposta in esame e la deroga vigente relativa agli impianti qualificati R1 è, appunto, solo nominale in quanto stiamo parlando di impianti sia tecnologicamente che per gli impatti ambientali identici tra loro.</p> <p>È opportuno ricordare che il riconoscimento della qualifica R1 a un impianto di incenerimento non ne modifica la natura, sia in termini definitivi 1 che per la prassi regionale che vede tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possedere contestualmente, nella autorizzazione, la qualifica R1 come quella D10 con specifiche come la seguente: <i>"Qualora per motivi tecnici/emergenziali non sia possibile garantire il coefficiente minimo per l'operazione di recupero energetico R1 il Gestore ne dà immediata comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo ed attiva la procedura di mutuo soccorso per lo smaltimento dei rifiuti urbani. È consentita l'operazione D10 solo sulla termovalorizzazione del RUR a seguito di assenso dell'autorità competente."</i> Nei casi previsti dall'esclusione attuale per gli "impianti di recupero" (R1) è pacifico che i rifiuti che verranno avviati a incenerimento/recupero energetico non sono qualificabili come essere qualificabili come RUR ma come rifiuti speciali.</p> <p>Nelle modifiche proposte non si esplicita il motivo di non estendere alla suddette nuove esclusione anche gli "inceneritori" (dal nostro punto di vista siano essi qualificabili come attività R1 che D10) ma possiamo desumere che tale previsione è dovuta al riconoscimento di un maggiore impatto ambientale e territoriale, incluse le colture di pregio, dovuto al fatto che le emissioni non potrebbero essere "mitigate" da qualche filare di alberi lungo il perimetro dell'impianto come nel caso, comunque</p>		

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					discutibile, di discariche e/o impianti di trattamento rese più agevolmente possibili per effetto delle modifiche.		
36	ATS BERGAMO	16/09/25	T1 2025 0126791	AREE DOC E DOCG	<p>Tra le misure di mitigazione segnalate per le aree DOC/DOCG si suggerisce di inserire nella sezione <i>“Mitigazioni a tutela della salute della popolazione”</i> l’individuazione di idonee strategie atte al contenimento dell’impatto odorigeno, tema già presente nelle valutazioni preliminari e nel monitoraggio post operam.</p> <p>1.</p>	<p>1.</p> <p>ACCOLTA. Nelle misure di tutela alla sezione ‘Mitigazioni a tutela della salute della popolazione’ si propone un nuovo punto dedicato al contenimento dell’impatto odorigeno come di seguito: <u>“Per ridurre i possibili impatti odorigeni, oltre all’impiego di adeguate tecnologie di abbattimento, si dovranno adottare le migliori misure gestionali disponibili che possano contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.”.</u></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo 15.6.6 bis <i>“Misure di tutela specifiche”</i> della Sezione 5 della Relazione di Piano e il paragrafo 1.6.7 bis <i>“Misure di tutela specifiche”</i> dell’Appendice 1 delle NTA.</p> <p>RA: paragrafo <i>“Misure di tutela e di contenimento degli impatti”</i> (capitolo <i>“8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI”</i>).</p> <p>SNT: paragrafo <i>“Misure di tutela e di contenimento degli impatti”</i>, capitolo <i>“7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”</i>.</p>
					<p>2.</p> <p>Si chiede di valutare la possibilità di ampliare la fascia di rispetto tra gli impianti di trattamento rifiuti e le aree vitivinicole produttive, ora definita in <i>“almeno 50 metri”</i>, dettagliando più nello specifico le distanze, in considerazione anche della tipologia di rifiuto che viene conferita presso l’impianto (es. inerti, non pericolosi, pericolosi, amianto).</p>	<p>2.</p> <p>NON ACCOLTA. Non si tratta di una generica fascia di rispetto, ma di una fascia che è stata ritenuta congrua per realizzare interventi di mitigazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis. Inoltre, gli interventi di mitigazione dovranno essere proporzionali agli impatti in funzione delle diverse tipologie di discariche.</p> <p>Per chiarire che tale fascia ha anche finalità di rispetto nei confronti di aree potenzialmente coltivabili a vite, si è proceduto a un’integrazione delle <i>“Misure di tutela specifiche”</i>, così come riportato nel paragrafo <i>“6.2.5 Suggerimenti”</i> punto 28b della Dichiarazione di Sintesi.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
37	ATS BRIANZA	16/09/25	T1 2025 0126916	REVISIONE CRILOC	<p>I requisiti previsti per “Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti “criteri”, fatte salve le norme sovraordinate” di taluni nuovi impianti di trattamento rifiuti o discariche destinati al trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica di aree industriali o di discariche all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), siano del tutto insufficienti a contenere l’impatto ambientale generato da tali attività stante la previsione di una distanza massima di 10 km in cui poter insediare eventualmente l’impianto.</p> <p>1.</p>	<p>1.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall’approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull’argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>Inoltre, la percentuale di trattamento minima prevista del 20% farebbe qualificare l’impianto più destinato al trattamento di rifiuti aventi altra provenienza che strettamente finalizzato alle operazioni di bonifica. Pertanto, si propone di ridurre il limite di distanza a 5 km e la percentuale di rifiuti da trattare proveniente dalle attività di bonifica sia elevata all’80%, pur garantendo le distanze minime dagli insediamenti sensibili e residenziali riportati nella Tabella 7 del capitolo “1.6.7 Tutela della popolazione”.</p> <p>2.</p>	<p>2.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l’introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall’approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull’argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>Ritenendo che le distanze previste nella Tabella 7 del capitolo “1.6.7 Tutela della popolazione” siano insufficienti a garantire un adeguato livello di tutela della popolazione, anche relativamente agli aspetti di impatto odorigeno, si propone di incrementare le distanze minime previste per taluni impianti, quali:</p> <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003), da 50 m al valore 100m; • impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12) da 100 m al valore 500m per la funzione 	<p>3.</p> <p>NON PERTINENTE con le modifiche oggetto della presente procedura di VAS. I criteri vigenti sono stati comunque sottoposti a relativa procedura di VAS.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					residenziale, mentre le funzioni sensibili, di almeno 1000m.		
					4. All'interno della Tabella "Indicatori di effetto ambientale" relativamente alla COMPONENTE: "Rumore, popolazione e salute umana" si propone l'inserimento di un ulteriore indicatore rappresentativo degli impianti che hanno generato "Segnalazioni per molestia odorigena con attivazione della procedura di cui alla DGR 3018/2012".	4. NON ACCOLTA. Non si ritiene un indicatore a carattere scientifico adeguato, in quanto il numero di segnalazioni non costituisce di per sé indice di un impatto certo, dipendendo anche da altri fattori, compresi quelli sociali e soggettivi.	
38	UTR BRIANZA	16/09/25	T1 2025 0127004		Si evidenzia la necessità di verificare che le scelte operate in relazione allo strumento in oggetto siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvione (D.G.R. n. 6738 del 19/06/2017 e D.G.R. n. XI/470 del 02/08/2018) e delle indicazioni del PGRA approvato con D.P.C.M. del 1° dicembre 2022, alle delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico, alla normativa sulla Invarianza idraulica (Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7), nonché a quanto previsto dalla D.G.R. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica e gestione dei corpi idrici.	PRESA D'ATTO. Vi è coerenza con gli strumenti citati, dai quali derivano anche alcuni specifici criteri localizzativi già vigenti.	
39	AMBIENTE FUTURO LOMBARDIA	16/09/25	T1 2025 0127384		1. Chiediamo che il fattore di pressione provinciale venga applicato in modo flessibile quando si tratta di rifiuti derivanti da interventi di bonifica di siti contaminati e discariche storiche, in modo da non bloccare i processi di risanamento indispensabili.	1. DA APPROFONDIRE: premesso che una modifica del fattore di pressione non è oggetto della variante, l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>2. Relativamente al fattore di pressione introdotto nel 2014 e ridotto nel 2017, riteniamo che in caso di bonifiche di siti di interesse nazionale – e in particolare entro i 10 km dal perimetro del SIN Caffaro sia necessario prevedere deroghe mirate che consentano di completare le operazioni senza ostacoli burocratici.</p>	<p>2. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>3. Infine, riguardo all'obiettivo OB\1 e alla proposta di ampliare le esclusioni dai criteri anche per discariche e impianti destinati almeno per il 20% della capacità alle operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN, esprimiamo parere favorevole.</p>	<p>3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>4. Per affrontare concretamente le problematiche ambientali riteniamo sia necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superare approcci ideologici a favore di decisioni basate su dati scientifici, analisi costi-benefici e valutazioni del rischio; • promuovere una responsabilizzazione degli enti locali, affinché attivino strumenti e risorse disponibili per la bonifica dei siti contaminati; • favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e associazioni, basato su 	<p>4. PRESA D'ATTO.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					trasparenza e partecipazione informata, e non su contrapposizioni preconcepite; (...)		
40	REGIONE PIEMONTE	16/09/25	T1 2025 0127371	Aree confinanti	1. Si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione, durante la fase istruttoria e in collaborazione con i soggetti istituzionali interessati della Regione confinante, soprattutto qualora, nei rispettivi documenti di pianificazione di riferimento, siano stati attribuiti criteri di natura “escludente”.	1. PRESA D’ATTO.	
					2. Per la continuità tra i due territori regionali relativamente agli aspetti paesaggistici, si richiamano in particolare i seguenti riferimenti per le analisi a carico del proponente: <ul style="list-style-type: none"> le Schede degli ambiti di paesaggio del Piano paesaggistico regionale (approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 20172) confinanti (Ambiti di paesaggio n. 12, 15, 17, 18, 24, 69, 70, 74 e 75), che forniscono indirizzi e orientamenti strategici per la gestione del territorio; le prescrizioni specifiche ed eventuali proposte di misure di mitigazione riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte dei beni paesaggistici B030 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure e B059 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia. 	2. PRESA D’ATTO.	
41	CONSORZIO IMPRENDITORI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE – BRESCIA	16/09/25	T1 2025 0127541	Discariche	1. Ribadisce l'apprezzamento per l'introduzione di una disciplina che agevoli la localizzazione e la realizzazione degli impianti a servizio delle bonifiche, però rimarca come sia eccessivamente limitata la casistica in cui tale disciplina opera. È incomprensibile il motivo per cui la disciplina in questione sia stata limitata ai SIN, peraltro di competenza nazionale, e non alle altre bonifiche rimesse alle competenze locali (regionale o comunale), per le quali, in assenza dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento, siano richiesti investimenti	1. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>milionari. La Regione ha tutti gli strumenti per individuare le bonifiche di competenza locale, che, per importanza strategica e costi, meritano di essere il presupposto per la disciplina di favore già apprestata per i SIN, scongiurando il pericolo che l'attività di decontaminazione possa fungere da mero pretesto per accedere alla deroga dei criteri localizzativi regionali. La norma proposta dal Consorzio nel corso del procedimento di VAS, prevedeva infatti che la realizzazione di impianti e/o discariche da realizzarsi in funzione di bonifiche non ricomprese in SIN ma per costi rilevanti (con determinazione della relativa soglia), in deroga ai criteri localizzativi, potrebbe essere accordata, in applicazione di un duplice criterio (strutturale-funzionale ed economico-compensativo), laddove detti impianti o discariche siano deputati al conferimento di tutti i rifiuti generati dalla bonifica e tale conferimento saturi la loro capacità/volume, per una data percentuale da determinarsi in sede di PRGR (in modo indicativo, si era suggerire come congrua la percentuale del 40%). La predetta proposta è dunque qui ribadita, evidenziando come l'introduzione di una disposizione di tal contenuto avrebbe un'utilità ancora maggiore, per un duplice ordine di ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le bonifiche di rilievo regionale, per le quali non sia individuato il responsabile dell'inquinamento, sono più numerose e con oneri a carico della casse regionali; • la realizzazione di impianti dedicati e, in particolare di discariche, determina i benefici indiretti sopra evidenziati, di liberare spazi negli altri impianti, a beneficio dei rifiuti generati dalle altre attività produttive. Quantomeno, dovrebbero agevolarsi gli ampliamenti, a tutto concedere nella forma del sopralzo, di discariche esistenti, per le quali l'operatore assuma, con atto unilaterale d'obbligo, l'impegno a dedicare una porzione del volume realizzato in ampliamento al conferimento di 5 rifiuti generati da bonifiche locali e con messa a disposizione di spazi per il comune in cui sorge la discarica, sulla 	sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>scorta di un impegno anch'esso contenuto nell'atto unilaterale d'obbligo. Scendendo nel merito della previsione apprestata dalla Regione, deve rimarsi come la distanza di 10 km dal perimetro del sito di bonifica costituisca una distanza troppo esigua, in considerazione in quanto le caratteristiche morfologiche del territorio e la forte antropizzazione potrebbero rendere impervia la possibilità di reperimento di spazi idonei.</p>		
					<p>2. L'imposizione di una garanzia finanziaria di ammontare pari al valore della bonifica rischia di vanificare del tutto la previsione e la sua operatività. È notorio come, nell'ambito delle bonifiche, le autorità impongano di prassi garanzie pari al 10% del valore dell'intervento, nella consapevolezza delle difficoltà di ottenere il rilascio di garanzie di un'entità considerevole come il costo di bonifica di un SIN. Deve necessariamente essere ridimensionata l'entità della garanzia, da rendersi in aggiunta a quella richiesta nel contesto del procedimento di bonifica, commisurandola, a tutto concedere, all'ammontare del valore di uno degli stati di avanzamento in cui possa essa suddiviso l'intervento e comunque per un minimo che consenta la messa in sicurezza del cantiere e del sito, una volta che siano stati iniziati i lavori.</p>	<p>2. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
42	LEGAMBIENTE FRANCIACORTA	16/09/25	T1 2025 0127580	Bonifiche SIN	<p>1. L'iniziativa della Regione a nostro parere deve rendere possibile prioritariamente la bonifica, nel rispetto delle norme, della Vallosa per restituire questo pezzo di Franciacorta alla Franciacorta, l'analisi dei dati prodotti dalle tante caratterizzazioni svolte sulla discarica e aree circostanti hanno stabilito con sufficiente certezza che sono presenti importanti quantità di inquinanti pericolosi, PCB e Diossine che lì non possono starci come in nessun altro posto in Italia come stabilito da ARPA e perciò dovranno essere esportati e trattati all'estero, il resto sono rifiuti che normalmente e ogni giorno vengono trattati e smaltiti nelle nostre discariche.</p>	<p>1. NON PERTINENTE. La modifica del PRGR non riguarda in modo specifico il progetto di bonifica della Vallosa.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>Chiediamo alla Regione di approvare norme chiare e risolutive affinché la bonifica della Vallosa possa rapidamente concretizzarsi, quello che non può succedere è che la questione di dove mettere il resto dei rifiuti adeguatamente vagliati e trattati, porti ancora una volta a non fare la bonifica, questa eventualità va scongiurata facciamo perciò appello a Provincia e comuni affinché venga condiviso un percorso che porti rapidamente alla bonifica recuperando i materiali utili e collocando in sicurezza gli atri, se poi si riesce a collocarli senza fargli fare il giro del mondo tanto meglio.</p>	<p>2.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
43	PROVINCIA DI BRESCIA	17/09/25	T1 2025 0128235	Bonifiche SIN	<p>Si formulano le seguenti osservazioni con riferimento alla proposta di modifica in particolare all'Obiettivo strategico "OB_1 Favorire la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale – SIN, riducendo al contempo i trasporti dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica stessa":</p>		
					<p>1.</p> <p>Dalla documentazione pubblicata non si evince con quali criteri sia stato posto il bilanciamento tra il beneficio proveniente dalla bonifica integrale del sito inquinato e l'impatto derivante dallo smaltimento in discarica di rifiuti extra sito determinandone la quantificazione fino all'80% del totale.</p>	<p>1.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.</p>	
					<p>2.</p> <p>Si ritiene che nell'enunciato dell'OB_1 sia stato evidenziato l'aspetto positivo relativo alla riduzione nella movimentazione dei rifiuti provenienti dal sito oggetto di bonifica trascurando le conseguenze legate al trasporto dei rifiuti provenienti extra sito.</p>	<p>2.</p> <p>DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					3. Non sono chiariti tutti gli aspetti procedurali, in particolare viene indicato che “La discarica o impianto di trattamento possono essere realizzati soltanto dopo l’approvazione del progetto di bonifica e la prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra.”, conseguentemente si ritiene che l'Autorità competente per l'approvazione del progetto di discarica o dell'impianto di trattamento non possa concludere le valutazioni ambientali e l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione in pendenza dell'approvazione del POB che definisce compiutamente quantitativi, tipologia, pericolosità dei rifiuti da smaltire o trattare.	3. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					4. Si ritiene infine che nel POB debba essere valutato l'impatto conseguente alla scelta di collocazione dei rifiuti anche nell'eventualità di più soggetti proponenti e siti di collocazione.	4. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
					5. Si evidenzia che dalla cartografia disponibile risultano più buffer sovrapposti per i siti inquinati	5. DA APPROFONDIRE: l'introduzione del nuovo elemento di esclusione	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					di riferimento al SIN Brescia Caffaro; pertanto, si ritiene che debba essere esplicitato che il buffer dei 10 km debba essere inteso dallo specifico sito e non dal perimetro complessivo del SIN così come rappresentato, ciò al fine di non vanificare l'effetto positivo previsto sulla movimentazione.	dal campo di applicazione dei criteri localizzativi relativo alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche a servizio dei SIN è stralciato dall'approvazione della modifica del PRGR, in quanto necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione dei numerosi e complessi contributi pervenuti sull'argomento e delle condizioni poste dal Parere Motivato dell'Autorità Competente per la VAS.	
44	COMUNE DI RODANO	17/09/25	T1 2025 0128783	Revisione CRILOC	Si chiede pertanto di approvare criteri localizzativi che ESCLUDANO il territorio comunale di Rodano da possibili insediamenti di nuove discariche o impianti di trattamento, anche nel caso in cui gli stessi fossero funzionali alla bonifica di Siti di Interesse Nazionale.	NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	
45	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	26/09/2025	T1 2025 0138755	Rapporto Ambientale	1. Si ritiene necessario, nel Quadro di riferimento programmatico di livello sovranazionale, eliminare il riferimento alla proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (COM/2006/0232), che è stata ritirata nel 2014, inserendo, in sua vece, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza COM (2023) 416final del 05 luglio 2023 (Soil Monitoring Law), in corso di approvazione.	1. ACCOLTA. Nel RA al paragrafo "Quadro di riferimento programmatico" (capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ) si elimina il riferimento alla 'Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (COM/2006/0232)' e 'Soil strategy for 2030 (novembre 2021)' inserendo: <u>"Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM/2021/699 final)"</u> e <u>"Proposta di Direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo (adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2024-2025)"</u> .	Modificato: RA: paragrafo "Quadro di riferimento programmatico" (capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ).
					2. Nel documento relativo agli obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale definiti per l'aggiornamento del PRGR/PRB, così come indicati nel Rapporto ambientale al paragrafo "4.3 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del nuovo Programma di Gestione dei Rifiuti	2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Si modifica il RA al capitolo "9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA" integrando l'elenco degli impatti anche in riferimento alla	Modificato: RA: capitolo 9. RACCORDO CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>Regionale”, viene incluso anche l’obiettivo di “limitare il consumo di suolo, cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell’utilizzo di impianti e/o siti già compromessi e restituendo agli usi propri i suoli bonificati (favorendo la capacità di rigenerazione)”; tale obiettivo appare coerente con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in base all’Agenda 2030 (goals 11, 13 e 15), e con la Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale (SNRvS), che prevede “occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050”. Nel Rapporto Preliminare di Scoping, vengono elencati gli impatti derivanti dalla realizzazione di discariche; tra tali impatti, si suggerisce di inserire anche il consumo di suolo. Inoltre, dal momento che, nella revisione dei criteri nelle aree oggetto di bonifica, gli impianti realizzabili sono sia quelli di trattamento rifiuti che le discariche, si ritiene opportuno, così come fatto per le discariche, integrare l’elenco con l’inserimento di impatti derivanti dalla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti. Si chiede pertanto che il Rapporto ambientale affronti in maniera più approfondita l’argomento, posto che i dati complessivi sul consumo di suolo regionale richiamati nello “Allegato1_QR_RPscoping_revCRILOC-PRGR”, seppur certamente utili per un inquadramento generale, non appaiono esaustivi rispetto alla necessità di monitorare gli esiti della revisione del PRGR in relazione allo specifico obiettivo, considerato, per l’appunto, il mancato aggiornamento dei dati.</p>	<p><u>realizzazione di impianti di trattamento rifiuti.</u> Nel merito del calcolo del consumo di suolo, non sono disponibili i dati relativi agli impianti.</p>	
					<p>3. In riferimento alla proposta di ampliare l’esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi, si segnala l’opportunità che siano definiti criteri specifici che consentano di tutelare adeguatamente la matrice ambientale “Suolo”.</p>	<p>3. PRESA D’ATTO. La proposta favorisce l’insediamento degli impianti nelle aree degradate, al posto di aree con suolo non degradato. Nei criteri localizzativi vi sono comunque già alcuni criteri a tutela del suolo, quale quello della destinazione urbanistica agricola. Si ritiene comunque di integrare il criterio penalizzate con le seguenti misure di compensazione:</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						<p><u>“Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un’effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell’area o su un’area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall’impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l’obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell’impianto.”</u></p>	
					<p>4. Si evidenzia, per la tematica “Adattamento al cambiamento climatico”, che il Rapporto Ambientale fa riferimento, nel Quadro di riferimento programmatico, per il livello sovranazionale, alla Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/0216). Con la Comunicazione COM (2021) 82 final del 24 febbraio 2021, la Commissione Europea ha però approvato la nuova Strategia di “Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici”, che fa seguito, per l’appunto, alla precedente Strategia del 2013. Per il livello nazionale, il Rapporto fa riferimento esclusivamente alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvata nel 2015. Si ritiene necessario, anche in questo caso, aggiornare i riferimenti, prendendo in considerazione il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023 n. 434 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024.</p>	<p>4. ACCOLTA. Nel RA al paragrafo “Quadro di riferimento programmatico” (capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ) si elimina il riferimento alla Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/0216), inserendo: <u>“Strategia ‘Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici’ (COM/2021/82 final)”</u>. Inoltre, si elimina il riferimento alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM (2015) inserendo: <u>“Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023 n. 434 e pubblicato nella</u></p>	<p>Modificato: RA: paragrafo “Quadro di riferimento programmatico” (capitolo 4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ).</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						<u>Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024”.</u>	
					5. Con riferimento alla matrice ambientale “Acqua”, si sottolinea la necessità di assicurare la coerenza tra i criteri per la localizzazione delle aree destinate a depositi di impianti di smaltimento dei rifiuti e la pianificazione di bacino, le norme alla base della quale sono comunque correttamente richiamate nel Rapporto Ambientale.	5. PRESA D’ATTO. Vi è coerenza con la pianificazione di bacino, dalla quale derivano anche alcuni specifici criteri localizzativi già vigenti.	
46	PARCO GRUGNOTORTO E BRIANZA CENTRALE	26/09/2025	T1 2025 0138639	Criteri localizzativi	1. Il Parco ritiene essenziale che venga posta particolare attenzione al suo territorio, per la sua specificità e complessità ambientale. È infatti da rilevare che i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di gestione dei rifiuti presenti nell’area vengono frequentemente rinnovati, prorogati e consolidati nel tempo, senza un reale coordinamento con i principi di pianificazione e programmazione. Questa prassi rischia di cristallizzare e aggravare situazioni già numerose e critiche. È fondamentale dare attuazione alle misure comunitarie finalizzate a evitare concentrazioni cumulative di inquinamento in aree già critiche, densamente abitate e altamente esposte, promuovendo contestualmente la rigenerazione ecologica come pilastro per migliorare la qualità della vita nelle zone più urbanizzate.	1. PRESA D’ATTO. I criteri localizzativi definiti dal PRGR tutelano vaste porzioni del territorio, con la definizione di misure di mitigazione e compensazione. Sono, inoltre, previste distanze di rispetto dai recettori sensibili. Valutazioni ambientali del sito di localizzazione dell’impianto sono, comunque, sempre effettuate nell’ambito delle Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.	
					2. Il Territorio del Parco, come attestato dai numerosi monitoraggi ambientali su suolo, aria e acque superficiali e sotterranee, risulta tra i più inquinati a livello nazionale. La previsione di ulteriori impianti e il consolidamento di quelli esistenti determinerebbe un ulteriore peggioramento della situazione. Si rischia di consolidare la logica del “degrado su degrado”, dove le aree già compromesse vengono sistematicamente destinate ad accogliere ulteriori pressioni, ostacolando i necessari interventi di ripristino e riqualificazione ambientale. Tale approccio contrasta con il principio, ribadito anche in sede europea, secondo cui i siti degradati devono essere prioritariamente oggetto di rigenerazione	2. PARZIALMENTE ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali. Si precisa che nelle valutazioni preliminari contenute nelle “Misure di tutela specifiche” sono già previste per gli aspetti ambientali e sanitari le “analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni”.	Modificati: PRGR: paragrafo “15.6.7 bis Misure di tutela specifiche” nella Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo “1.6.7bis Misure di tutela specifiche” dell’Appendice 1 delle NTA; RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>ambientale ed ecologica e non di ulteriore compromissione. È quindi necessario garantire una valutazione cumulativa degli impatti presenti, che vada oltre la verifica sito-specifica e consideri l'intero contesto territoriale, caratterizzato da un'elevata saturazione di pressioni ambientali. Occorre rafforzare i criteri di esclusione e penalizzazione nelle aree già compromesse e impedire che la semplice condizione di degrado costituisca elemento di favore per la localizzazione di nuovi impianti, in contrasto con i principi europei di tutela e ripristino ambientale, in particolare laddove esistano piani di ripristino, anche se a lungo termine.</p>	<p>Inoltre, tali valutazioni puntuali sono oggetto della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale qualora prevista.</p> <p>I vigenti criteri localizzativi considerano i territori ricompresi nei PLIS come aree penalizzanti per i quali sono definiti appositi interventi mitigativi e compensativi. A maggiore chiarezza, sono comunque integrate le "Misure di tutela specifiche" specificando che, per la loro attuazione, siano considerati gli effetti cumulativi. Pertanto, si integra l'introduzione come di seguito:</p> <p><i>"Anche ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 12/2007, il presente paragrafo dettaglia le misure di tutela, ritenute fondamentali, da applicare per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi, e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti (...)"</i></p> <p>Tale integrazione è recepita anche nell'introduzione del paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti" del RA e della SNT come di seguito:</p> <p><i>"Esse, infatti, sono da ritenersi fondamentali per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi, (...)"</i>.</p>	<p>DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI";</p> <p>SNT: paragrafo "Misure di tutela e di contenimento degli impatti", capitolo "7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI".</p>
				3.	<p>Il Parco ribadisce che, sebbene frammentate e penalizzate, le poche aree residue costituiscono un presidio essenziale per il necessario riequilibrio ecologico in un territorio densamente urbanizzato, che richiede urgenti interventi di rigenerazione e riqualificazione ambientale. Si chiede pertanto che il PRGR fornisca adeguati strumenti di supporto al processo di tutela e valorizzazione in atto, anche mediante strumenti di compensazione e risarcimento, per garantire la protezione e la rinaturalizzazione del territorio.</p>	3. <p>PARZIALMENTE ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali. Valutazioni ambientali del sito di localizzazione dell'impianto sono, comunque, sempre effettuate nell'ambito delle</p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: paragrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti" della Sezione 5 della Relazione di Piano e paragrafo "1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
						<p>Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.</p> <p>Si ritiene comunque di integrare il criterio penalizzate con le seguenti misure di compensazione:</p> <p><u>“Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un’effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell’area o su un’area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall’impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l’obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell’impianto.”</u></p>	<p>discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di scarica esistenti” dell’Appendice 1 delle NTA in riferimento a ‘Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a scarica esistenti’: Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni;</p> <p>RA: paragrafo “Le ricadute ambientali della revisione dei criteri localizzativi”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di scarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a scarica esistenti’: Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni";</p> <p>SNT: capitolo “2. LA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PRGR” tabella di raffronto tra PRGR vigente e modifiche ‘Paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1,</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							<p>D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti - Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti': Oggetto " Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07), colonna "Mitigazioni/compensazioni".</p> <p>Inoltre, si inserisce il nuovo paragrafo “Misure di compensazione obbligatorie per aree DOC/DOCG” nel capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” del RA e nel capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI” della SNT.</p>
47	MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	02/10/2025	T1 2025 0145540		<p>Sotto il profilo archeologico Programma Regionale Gestione Rifiuti vigente, Sezione 5, criteri localizzativi:</p> <p>a) paragrafo 15.6 - aree non idonee: si chiede di esplicitare tra le aree non idonee anche i siti UNESCO, i Parchi e le Aree Archeologiche anche in termini di intervisibilità;</p> <p>b) tra le fonti relative ai beni archeologici si segnala il portale https://raptor.cultura.gov.it;</p> <p>c) paragrafo 15.6.6 bis, Misure di Tutela specifiche: si chiede di inserire tra le valutazioni preliminari, per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo, anche la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4; Dlgs. 36/2023 art. 41 c.4).</p>	<p>Sotto il profilo archeologico</p> <p>a) NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS.</p> <p>b) NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS</p> <p>c) ACCOLTA. Si integra il testo delle “Misure di tutela specifiche”, sezione ‘Valutazioni preliminari’ inserendo il nuovo punto:</p> <p><u>“Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4, D.lgs. 36/2023 art. 41 c.4), per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo.”</u></p>	<p>Modificati:</p> <p>PRGR: l'Appendice I delle NTA paragrafo 1.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti” e la Sezione 5 della Relazione di Piano nel sottoparagrafo "15.6.6bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti"</p> <p>RA: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “8. ANALISI E SOSTENIBILITÀ</p>

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
							DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI” SNT: paragrafo “Misure di tutela e di contenimento degli impatti”, capitolo “7. LA SOSTENIBILITÀ E ALTRI POTENZIALI IMPATTI”
					<p><u>Sotto il profilo della tutela paesaggistica e monumentale</u></p> <p>a) Si ritiene necessario evidenziare sin da ora le localizzazioni scelte che potrebbero ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica (Parte terza del D.lgs. 42/2004), o che potrebbero intercettare beni culturali (Parte seconda del citato Codice) o anche solo inserirsi in un rapporto di intervisibilità con beni paesaggistici e/o culturali, parchi e aree archeologiche o confliggere con l’esistenza dei Siti Unesco. Oltre a tener conto della protezione e salvaguardia delle risorse naturali, si ritiene necessario sin da ora individuare e considerare anche la presenza di beni paesaggistici e storico – culturali.</p> <p>2. b) Si anticipa sin da ora che particolare attenzione andrà posta all’alterazione dello stato dei luoghi, in primis con riferimento agli ambiti a prevalenti elementi naturalistici, ma anche alla realizzazione in generale di nuove volumetrie. Si osserva infatti che, ad esempio, con riferimento agli ambiti produttivi e alle aree degradate, che sono individuate nel Rapporto preliminare, le trasformazioni previste nella pianificazione locale potrebbero ricadere in aree tutelate o comunque in prossimità di isolati beni culturali o centri abitati di antica formazione. In fase di microlocalizzazione a maggior ragione si dovrà quindi tener conto dei vincoli specifici anche considerando la possibilità di un esito negativo di valutazione dell’impatto dell’intervento. In caso di vincoli paesaggistici particolare cura andrà posta nello studio delle modalità di</p>	<p>Sotto il profilo della tutela paesaggistica e monumentale</p> <p>a) NON PERTINENTE con la presente procedura di VAS dal momento che la revisione dei Criteri in oggetto è relativa all’individuazione di criteri generali per tutto il territorio regionale, non definendo in alcun modo scelte localizzative specifiche.</p> <p>b) PRESA D’ATTO. I criteri localizzativi fanno sempre salvi i vincoli introdotti dalla normativa sovraordinata di riferimento</p> <p>c) PRESA D’ATTO. La revisione dei criteri localizzativi ha lo scopo di favorire il recupero delle aree degradate e da riqualificare, tenendone conto nella definizione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti.</p>	

Rif.	Ente/ autore dell'osservazione	Data	Protocollo D.G. Ambiente e Clima	Argomento	Sintesi	Risposta	Modifiche a testo/allegati
					<p>inserimento paesaggistico e delle possibili mitigazioni degli impatti. I successivi livelli di approfondimento dovrebbero individuare anche gli ambiti non specificatamente tutelati, analizzandone le caratteristiche paesaggistiche e gli obiettivi di qualità relativi.</p> <p>c) Si auspica che qualsiasi intervento necessario all'implementazione e alla razionalizzazione del sistema di smaltimento e riciclo dei rifiuti possa essere improntato anche alla rigenerazione e alla riqualificazione dei contesti interessati, seppure attualmente compromessi o degradati. Si rammenta in tal senso che l'art. 131, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. prevede che <i>"lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"</i>.</p>		
48	COMUNE DI CASTEGNATO	21/10/2025	T1 2025 0162602	Criteri localizzativi	Chiede di approvare criteri localizzativi che ESCLUDANO il territorio comunale di Castegnato e dei Comuni contermini da possibili insediamenti di nuove discariche o impianti di trattamento, anche nel caso di nuove discariche o impianti di trattamento funzionali alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ex Cava Vallosa, Pianera e Pianerino.	NON ACCOLTA. I criteri localizzativi degli impianti hanno valenza generale per tutto il territorio regionale, anche per assicurare omogeneità nel livello di tutela, pertanto, non possono escludere specifici territori comunali.	